

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

526^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-53

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 55-70

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

CORTE COSTITUZIONALE

PRESIDENZA 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le pre-*

rogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione

e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTEPag. 4, 9, 15
CICCANTI (UDC) 4
D'AMICO (Mar-DL-U) 9
* PASSIGLI (DS-U) 15, 20
DENTAMARO (Misto-AP-Udeur) 22
PAGLIARULO (Misto-Com) 26
DE PETRIS (Verdi-U) 31
D'ONOFRIO (UDC) 35
GIARETTA (Mar-DL-U) 35
BRIGNONE (LP) 36
TURRONI (Verdi-U) 36, 40, 46 e passim

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Per la discussione e lo svolgimento:

PRESIDENTE 48, 49
LAURO (FI) 48

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2004

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 55
Annunzio di presentazione 55
Assegnazione 55

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 56
Trasmissione di documenti 56

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Trasmissione di documenti 57
---------------------------	----------

CORTE COSTITUZIONALE

Presidenza 58
------------	----------

INTERPELLANZE INTERROGAZIONI

Annunzio 50
Interpellanze 58
Interrogazioni 61

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Corte costituzionale, Presidenza

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera con la quale il professor Gustavo Zagrebelsky ha comunicato al Senato la sua elezione a Presidente della Corte costituzionale. A nome dell'Assemblea, rivolge auguri di buon lavoro alla Corte e al suo Presidente.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) MANCINO. – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DANIELI Paolo. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) EUFEMI ed altri. – *Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) ROLLANDIN. – *Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) ROLLANDIN ed altri. – *Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) D'AMICO. – *Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) MASSUCCO ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) MARINO ed altri. – *Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) TONINI ed altri. – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) MANCINO ed altri. – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) MALAN ed altri. – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) NANIA ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) D'AMICO. – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) TURRONI ed altri. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) BASSANINI ed altri. – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) PASTORE ed altri. – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) CREMA. – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) CREMA. – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) DEL PENNINO. – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) BARELLI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) PASSIGLI ed altri. – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) MANCINO ed altri. – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) GRILLO. – *Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale sul disegno n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

CICCANTI (*UDC*). Gli articoli del testo in esame nei quali si concretizza una nuova e diversa visione della democrazia in Italia sono il 26 ed il 12, che modificano rispettivamente gli articoli 92 (elezione del Primo ministro) e 70 (formazione delle leggi e ripartizione delle competenze legislative in materia finanziaria) della Costituzione. La necessità di superare l'attuale fase di transizione con l'adozione di un sistema di regole costituzionali che privilegino la governabilità in una logica di alternanza democratica si traduce positivamente nell'esaltazione del patto di legislatura siglato con gli elettori per dare certezza al legame tra la classe dirigente politica ed il corpo elettorale, garantendo peraltro con l'elezione diretta del Primo ministro l'unità del Paese nel sistema federale e la legittimazione alla direzione dell'attività del Governo; il collegamento che si viene ad instaurare tra corpo elettorale, parlamentari e Primo ministro è garanzia di democrazia e partecipazione dei cittadini, di limitazione dell'influenza delle oligarchie dei partiti e delle *lobbies* ed esclude ribaltoni, rendendo possibile (ed in tal senso vi è la disponibilità del relatore) la ricerca di soluzioni migliori rispetto a quella attualmente proposta per quanto riguarda il potere di scioglimento della Camera dei deputati. La soluzione proposta in tema di competenze legislative desta invece alcune perplessità, poiché non tiene conto della necessità di garantire forme di controllo degli equilibri di finanza pubblica in presenza di rilevanti vincoli finanziari e del trasferimento di competenze verso le Regioni attuato dal nuovo Titolo V della Costituzione. E' necessario infatti affermare la competenza bicamerale paritaria in ordine alla legge finanziaria, che contiene scelte sostanziali relative al bilancio dello Stato e degli enti pubblici, soprattutto quelli territoriali che dovrebbero assorbire più della metà della spesa pubblica nazionale: è un errore escludere il sistema delle autonomie dalla definizione degli equilibri di finanza pubblica, così come escludere la Camera dalla definizione degli aspetti sostanziali relativi all'armonizzazione dei bilanci pubblici territoriali ed al coordinamento del sistema tributario. Questa parte della riforma dovrà essere meglio calibrata poiché, nella preoccupazione di pregiudicare il rapporto fiduciario, il testo in esame sacrifica un coerente coordinamento tra norme e principi attinenti la gestione unitaria della politica economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni e pone a rischio la capacità della maggioranza uscita dalle elezioni di adempiere su questo terreno agli impegni assunti con il programma elettorale.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Il testo proposto dalla Commissione offre su alcuni aspetti nodali soluzioni che non rispondono alle finalità indicate dalla stessa maggioranza. E' il caso del tema della governabilità, del rafforzamento del *leader* come strumento per assicurare stabilità all'Esecutivo, coerenza ed efficacia all'azione politica (in particolare in campo economico-finanziario), capacità di rivolgersi direttamente all'elettorato per produrre riforme che colpiscano interessi fortemente concentrati ed apportino benefici diffusi. Si pensi ad esempio al potere di scioglimento della Camera che, ma nella soluzione proposta, diventa di fatto uno strumento

di ricatto nelle mani delle forze minori – e spesso più radicali – delle coalizioni. Un vero potere di scioglimento in capo al *premier* concederebbe un’opportunità anche all’opposizione, rimessa in gioco di fronte agli elettori, mentre nella proposta attuale l’operazione avverrebbe a svantaggio dell’opposizione poiché attribuirebbe uno *status* diverso e poteri più rilevanti ai parlamentari che fanno parte della coalizione vincente. Per quanto riguarda le questioni relative alla riforma del bicameralismo, viene proposta una soluzione che sottrae materie decisive alla Camera legata dal rapporto fiduciario con il Primo ministro indicato direttamente dagli elettori: per realizzare il proprio indirizzo il Governo dovrebbe pertanto avviare una trattativa con il Senato federale, nel quale è possibile sia presente una maggioranza diversa, e questo piegherà il sistema politico al consociativismo ed al trasformismo. Infine il testo in esame considera il ruolo dell’opposizione come un problema di diritto parlamentare e sostanzialmente lo rinvia ai Regolamenti, mentre essa deve essere un’istituzione costituzionale speculare al Governo, dotata di poteri a rilevanza esterna, quali l’impugnativa delle leggi, la difesa delle proprie prerogative, il diritto di consultazione da parte del Presidente della Repubblica. Le numerose critiche emerse nel dibattito al disegno proposto dalla Commissione dovrebbero indurre ad un supplemento di riflessione per formulare proposte maggiormente condivise e soprattutto capaci di perseguire gli obiettivi dichiarati, ma il costante richiamo alla necessità di larghe intese sulla riforma delle istituzioni difficilmente potrà tradursi in esiti positivi poiché sui temi in discussione la coalizione di maggioranza ha condotto al suo interno un faticoso lavoro di mediazione tra posizioni fra loro radicalmente diverse e non può rischiare di mettere in discussione in Aula gli equilibri raggiunti.

PASSIGLI (*DS-U*). Esprime in primo luogo una forte critica circa le modalità con cui si intende pervenire alle modifiche della seconda parte della Costituzione, che divergono profondamente da quelle individuate nella scorsa legislatura, quando un’apposita Commissione bicamerale, varata con legge costituzionale, fu sede di un ricco e approfondito dibattito svolto in un ambito parlamentare, senza alcun intervento dell’Esecutivo. La proposta di riforma costituzionale in esame è invece di iniziativa governativa, modificata peraltro in Commissione senza l’accoglimento di alcun emendamento della opposizione, mossa in primo luogo dall’esigenza di compattare la maggioranza, sottoposta al veto di una delle forze politiche che ne fanno parte e che ne impone una sostanziale blindatura. Quanto al contenuto, l’avvento del maggioritario con il relativo mutamento del sistema politico in direzione del bipolarismo, premessa per la riforma di un’architettura costituzionale pensata per un sistema proporzionale, non appare oggi una motivazione sufficiente per una totale riscrittura della seconda parte della Costituzione. L’essenza stessa del maggioritario presuppone infatti la reciproca legittimazione delle diverse parti politiche, ma se questa viene a mancare, come risulta dai pesanti attacchi rivolti dalla maggioranza all’opposizione, il centrosinistra potrebbe valutare la strada di ricorrere ad un mutamento del sistema elettorale. In tal modo, potrebbe an-

che essere risolto il problema di garantire una maggiore coesione della coalizione vincente, evitandone la ricattabilità da parte di minoranze, senza che sia necessario procedere ad una riforma costituzionale per rafforzare i poteri del *premier*. In proposito, peraltro, il sistema scelto di elezione diretta non trova riscontro nei modelli costituzionali né di tipo parlamentare né a carattere presidenziale, in cui comunque vi è un sistema di pesi e contrappesi, assolutamente assente nella proposta di riforma in esame, che fa invece del Primo ministro una sorta di capo onnipotente. Se a ciò si aggiunge lo smantellamento del sistema di garanzie che fa capo in particolare al Presidente della Repubblica e alla Corte costituzionale, non si può che opporre un netto rifiuto ad un testo pericoloso per gli equilibri democratici. (*Applausi dei senatori Villone, Mancino, Dentamaro e De Petris. Congratulazioni*).

DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*). Il clima di incertezza in cui si discute la riforma costituzionale riguarda persino la formulazione del testo che l'Esecutivo intende sostenere, nonostante gli sforzi del relatore, in quanto esso sarà il frutto di numerosi condizionamenti, di tentativi di ricatto e di conseguenti compromessi fra le forze della maggioranza, nonché della verifica politica tuttora in corso, sotto la minaccia di un rimpasto di Governo; in sostanza, lo spirito è esattamente opposto a quello che dovrebbe permeare una riforma costituzionale di grande rilevanza, condivisa da tutte le forze parlamentari. E' chiaro tuttavia l'impianto complessivo sull'ordinamento della Repubblica, sulla forma di Governo e sulle garanzie costituzionali, su cui la sua parte politica esprime la più netta contrarietà. Il cedimento della Lega rispetto alla richiesta di istituire tre Parlamenti, maldestramente celati sotto il nome di assemblee di coordinamento delle autonomie, è stato pagato in termini di blindatura della devoluzione in materia di sanità, istruzione e polizia locale, con ciò realizzando una secessione economico-finanziaria dei diritti e dei servizi ai cittadini, che produrrà profonde divisioni sul territorio nazionale, in contrasto con i principi di uguaglianza e di universalità dei diritti sanciti dalla prima parte della Costituzione, a tutela dei quali non è sufficiente il ricorso al concetto di interesse nazionale. La proposta dell'opposizione invece è costituzionalmente corretta, politicamente coerente, rispettosa dei principi richiamati e tecnicamente sostenibile con un perfezionamento della riforma del Titolo V varata nella scorsa legislatura, dopo l'approvazione unanime da parte della Camera dei deputati e l'ampia condivisione da parte delle autonomie locali. Per quanto riguarda la forma di Governo, appaiono superate le esigenze di stabilità e di governabilità, assicurate invero dal bipolarismo e che in realtà vengono richiamate per giustificare una dittatura della maggioranza sul Paese e una dittatura del Primo ministro sulla stessa maggioranza, secondo uno schema inaccettabile giacché la rappresentanza non è un valore alternativo all'efficienza e alla governabilità. Infine, sotto il profilo delle garanzie democratiche la proposta della maggioranza è praticamente inesistente, laddove occorrerebbe conservare l'attuale composizione della Corte costituzionale, riservando al Senato l'elezione dei giudici di

nomina parlamentare per sottrarli alle contingenti maggioranze politiche e garantire il raccordo con le autonomie locali; occorre tutelare inoltre il pluralismo dell'informazione e la prevenzione dei conflitti di interesse per i titolari degli incarichi di governo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

PAGLIARULO (*Misto-Com*). E' infondata la contrapposizione tra presunti innovatori e presunti conservatori rispetto all'esigenza di una modifica della seconda parte della Costituzione, trattandosi di un'esigenza ampiamente avvertita in relazione al cambiamento in senso maggioritario del sistema elettorale, peraltro non condiviso dalla sua parte politica. Tuttavia, il punto di partenza di questa stagione di riforme è stato segnato dall'inedita e privata riunione dei cosiddetti saggi della Casa delle libertà in una località di montagna, che suscita sgomento rispetto allo scarto con il processo di partecipazione e di rappresentanza da cui è scaturita l'attuale Costituzione. Peraltro, come riconoscono alcuni esponenti della stessa maggioranza, il progetto elaborato suscita contrapposizioni all'interno dello schieramento che sostiene il Governo, dopo che il *premier* ha ampiamente criticato la Carta costituzionale ed ha sostanzialmente messo in mora alcuni suoi principi fondamentali. D'altra parte, alla scala di priorità e alla conseguente agenda politica del Governo, che vede dapprima la riforma della giustizia, poi quella costituzionale e solo infine gli interventi in campo economico, fa riscontro un diffuso impoverimento della maggioranza dei cittadini, in conseguenza del caro-vita e dei problemi di lavoro scaturiti dalle crisi industriali e finanziarie, attestate anche dalla relazione del procuratore generale della Corte dei conti. Al modello istituzionale basato sul confuso presidenzialismo, sulla devoluzione, sulla rottura della coesione sociale si contrappone la bozza condivisa da tutte le opposizioni, che aprioristicamente si è deciso di non prendere in considerazione, analogamente alle specifiche proposte dei Comunisti italiani in materia di tutela e di sicurezza sul lavoro e di rappresentanza sindacale. Rinnova quindi la totale sfiducia della sua parte politica nei confronti dell'Esecutivo e del suo progetto di revisione costituzionale. (*Applausi dei senatori De Petris e Zanda*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

DE PETRIS (*Verdi-U*). È imbarazzante discutere su un articolato disegno di riforma costituzionale in un'Aula semideserta, soprattutto rispetto alle precedenti esperienze delle Commissioni bicamerali e ancor prima all'Assemblea costituente. D'altra parte, la proposta del Governo è scaturita dalle pulsioni secessioniste della Lega e si inserisce all'interno della burrascosa verifica di Governo, da cui scaturiranno le proposte del relatore.

Come ha ribadito il suo Gruppo in occasione della discussione sulla Convenzione europea, ogni rilevante modifica costituzionale deve essere il frutto di spinte ideali, di valori condivisi, di esigenze avvertite dal Paese; invece, l'attuale riforma procede a colpi di maggioranza, sotto il ricatto della Lega e senza che sia stata neanche compiuta una riflessione sugli effetti in termini di governabilità e di efficienza della riforma elettorale in senso maggioritario introdotta negli anni Novanta o della necessità di miglorie da apportare alla riforma del Titolo V della Costituzione. Il modello proposto, poi, appare istituzionalmente ibrido, presenta rischi di deriva plebiscitaria e mette in discussione molti dei principi contenuti nella prima parte della Costituzione; ad esempio, nonostante le modifiche introdotte con unanime condivisione all'articolo 51 in tema di pari opportunità, i requisiti di eleggibilità per il Senato federale di cui al nuovo articolo 58 pongono in seria discussione la rappresentanza parlamentare femminile. Sorvolando sulle numerose critiche sulle funzioni e la composizione del Senato federale, sulla forma di Governo, sui poteri del *premier* o sul ruolo del Presidente della Repubblica, richiama l'attenzione sulla normativa concernente Roma Capitale, una questione nazionale che invece viene inaccettabilmente delegata alla potestà statutaria della Regione Lazio. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Giaretta*).

BRIGNONE (LP). La riforma in discussione deve essere valutata positivamente in quanto strumento per valorizzare le autonomie territoriali e rendere più efficienti le istituzioni, ma non può essere considerata la realizzazione di un effettivo federalismo in quanto manca l'elemento, essenziale per attuare il principio di sussidiarietà, della devoluzione delle responsabilità di entrata e di spesa agli enti erogatori di servizi. Pertanto, la rappresentanza degli enti territoriali nel Senato federale non può che costituire una fase transitoria verso l'autentico federalismo ed anzi potrebbe determinare lo scadimento dell'autogoverno in una mera rivendicazione di interessi locali mediante l'appropriazione di risorse. Il testo approvato dalla Commissione rispecchia d'altronde l'intento delle forze politiche di maggioranza di non cedere eccessivamente alle istanze della Lega, senza però rifiutarle del tutto, realizzando al contempo l'obiettivo di snellire le procedure legislative e migliorare l'efficienza dell'organo Governo. Sulla base di tali considerazioni non è giustificato il riferimento che il testo contiene alla Repubblica federale, specialmente alla luce delle profonde motivazioni che ispirano la Lega sulla strada della devoluzione e del federalismo, che si richiamano ad un processo storico inarrestabile che proviene dal basso e che spinge le comunità dotate di autentica identità a riappropriarsi della propria autonomia. Tali istanze sono ancora più forti in considerazione della perdita di potere degli Stati-Nazione a seguito della globalizzazione dell'economia mondiale e quindi del venir meno del modello burocratico ed accentrato che ha caratterizzato lo Stato italiano, che nel corso della sua storia ha progressivamente ricondotto entro schemi nazionali le tradizioni di sovranazionalità spontanea. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

TURRONI (*Verdi-U*). La riforma proposta dalla maggioranza accentua il processo di generale indebolimento delle assemblee rappresentative e determina l'espropriazione delle prerogative parlamentari. Nel riparto delle competenze, in luogo di correggere le carenze della recente riforma approvata dal centrosinistra (ad esempio riportando a livello statale alcune competenze come quelle in materia ambientale che richiedono una gestione unitaria), la proposta devoluzione di settori essenziali quali la sanità e la scuola determinerà gravi squilibri nel livello dei servizi offerti dalle Regioni. Il testo rivela ambiguità ed incertezze legate agli instabili equilibri della maggioranza, è un ibrido assemblaggio di istituti costituzionali di altri Paesi e il risultato è un guazzabuglio che rappresenta una vera tragedia per la democrazia italiana, che invece di rafforzarsi come democrazia maggioritaria radicata su un sistema di partiti, si avvia verso una deriva plebiscitaria. Elenca quindi alcuni specifici negativi aspetti del disegno di legge, dalle nefaste assemblee interregionali che prefigurano un Parlamento padano, ai requisiti per l'eleggibilità a senatore, dalla politicizzazione e stravolgimento del ruolo della Corte costituzionale all'estrema confusione e farraginosità del cosiddetto bicameralismo asimmetrico, da un premierato personalistico senza alcun contrappeso, fino alla norma transitoria che consente di istituire nuove Regioni e che rischia di impoverire enti territoriali che devono invece essere posti nelle condizioni di competere efficacemente sia a livello nazionale che in Europa.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione di mozioni e lo svolgimento di un'interrogazione

LAURO (*FI*). Sollecita la discussione delle mozioni nn. 92 e 213 sulla politica euromediterranea dell'Italia, nonché lo svolgimento dell'interrogazione 3-01049. Nel deprecare il mancato abbinamento da parte della 1^a Commissione permanente del disegno di legge sulle province autonome nelle isole minori ad altri provvedimenti analoghi, denuncia infine lo stravolgimento a fini politici da parte del senatore Angius della relazione del procuratore generale della Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà la risposta del Governo all'interrogazione segnalata dal senatore Lauro, mentre non ha competenza sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni, che è rimessa alle autonome decisioni dei rispettivi Presidenti. Dà quindi annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 3 febbraio.

La seduta termina alle ore 18,22.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Collino, Colombo, Cursi, D'Alì, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri e Gubbetti, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Crema, Danieli Franco, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività del Consiglio d'Europa; Caruso Antonino, per attività della 2^a Commissione permanente; Franco Paolo, Labellarte e Nocco, per attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria; De Zulueta, per partecipare ad una conferenza internazionale.

Corte costituzionale, Presidenza

PRESIDENTE. In data 28 gennaio 2004, il professor Gustavo Zagrebelsky, quale Presidente della Corte costituzionale, ha inviato la seguente lettera:

«Signor Presidente, ho l'onore di comunicarLe, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 87 del 1953, che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente.

Con vive cordialità.

F.to Gustavo Zagrebelsky»

Credo di poter formulare le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l'Aula del Senato al nuovo Presidente e alla Corte costituzionale.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,33*).

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione

(1662) **TONINI ed altri.** – *Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) **MANCINO ed altri.** – *Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) **MALAN ed altri.** – *Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) **NANIA ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) **D'AMICO.** – *Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) **TURRONI ed altri.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) **BASSANINI ed altri.** – *Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) **DEL PENNINO e COMPAGNA.** – *Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) **PASTORE ed altri.** – *Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) **CREMA.** – *Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) **CREMA.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) **DEL PENNINO.** – *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) **BARELLI.** – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) **PASSIGLI ed altri.** – *Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) **MANCINO ed altri.** – *Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, in questo importante dibattito, direi storico per questa legislatura, mi soffermerò su due questioni in particolare, data la complessità della problematica in esame: l'elezione del Primo Ministro e la ripartizione di competenze in materia finanziaria contenuta nell'articolo 12 di modifica dell'articolo 70 della Costituzione attuale. Apparentemente sembrano questioni particolari, in realtà, questi due articoli rappresentano i caratteri genetici della riforma costituzionale. In essi si concretizza una nuova e diversa visione della democrazia in Italia.

Quanto all'elezione del Primo Ministro, questa riforma cerca di collegare due problemi che hanno costituito l'affanno di quarant'anni di storia repubblicana: da un lato, la durata media dei Governi in circa undici mesi, dall'altro, i ricorrenti scioglimenti anticipati delle Camere. La discontinuità dell'azione dei Governi e i conseguenti *stress* elettorali, è vero, nel passato non hanno inciso sulla qualità della democrazia in Italia stante la centralità della Democrazia Cristiana, un partito sicuramente de-

mocratico, e la mancanza di alternative alle coalizioni imperniate su di essa.

Tale centralità non era – come qualcuno ha sostenuto – in tal senso usurpata ma derivava dalla politica dei blocchi in quel particolare contesto storico che vietava e in qualche modo inibiva l'associazione alla guida diretta del Paese del Partito comunista italiano, che era organicamente legato al cosiddetto blocco sovietico. Quindi, la Democrazia Cristiana nell'immaginario collettivo garantiva la democrazia e il Partito Comunista la minacciava.

La caduta del Muro di Berlino nel 1989 e il nuovo ordine mondiale hanno portato ad un'evoluzione, anche in Italia, del sistema politico. Ciò è stato favorito soprattutto dallo scioglimento del Partito Comunista e dalla rivoluzione giudiziaria che ha in qualche modo sciolto anche la Democrazia Cristiana.

Ne sono pertanto derivati due schieramenti, uno di centro-destra e uno di centro-sinistra, così come li conosciamo in questo contesto. L'anomalia, però, di questo bipolarismo, di questa bipartizione degli schieramenti politici in questa fase storica – che almeno noi dell'UDC riteniamo di transizione – è rappresentata anche dalla circostanza che i raggruppamenti che si sono formati dopo la caduta del Muro di Berlino e la riforma elettorale derivante dal *referendum* Segni non nascono sull'affinità politica, sull'omogeneità degli obiettivi, sulla comune sensibilità culturale e coerenza degli interessi sociali rappresentati, ma sulla condivisione o meno della presenza politica come *leader* di Governo di Berlusconi. Sicché, si dibatte proprio in questi giorni, soprattutto su due autorevoli quotidiani della sinistra, «Il Riformista» e «l'Unità», se conviene ancora al centro-sinistra caratterizzarsi più per una mera posizione antiberlusconiana oppure per un'alternativa di proposta politica.

È chiaro che la risposta a questo quesito sta nella maturazione delle strategie e nei conseguenti rapporti tra la sinistra antagonista di Bertinotti e quella riformista di Fassino.

Il sistema Italia, però, stante la sua forte integrazione nel sistema europeo e tenendo conto sempre dei più stringenti vincoli della globalizzazione e del mercato non può attendere la maturazione dei processi politici per rendere meglio governabile questo sistema.

Le norme costituzionali del 1948 seppero guardare all'Italia democratica dopo una dittatura e in un sistema internazionale di guerra fredda. In questa fase storica dobbiamo, invece, costruire un nuovo sistema di regole costituzionali che sappia invece interpretare la realtà *post* guerra fredda, rendendo governabile un Paese moderno, industrialmente avanzato e in una logica di alternanza democratica, tenendo conto che tutto deve avvenire in una fase transitoria, come ricordavo.

Non si tratta, quindi, di fare una riforma per garantire Berlusconi e il centro-destra al Governo. Se così fosse, si ripeterebbero gli errori della DC di Martinazzoli e Mattarella dopo il *referendum* Segni che diede vita a questo sistema elettorale.

Il relatore, senatore D'Onofrio, Capogruppo dell'UDC, per sensibilità culturale e finezza giuridico-costituzionale, ha saputo interpretare il ruolo di riformatore con l'equilibrio di chi sa di stare su un crinale di cambiamento storico. Non ha ceduto alle sollecitazioni per l'equilibrio degli interessi degli schieramenti e negli schieramenti, ma si è preoccupato di inserire gli stimoli da questi provenienti verso il cambiamento di un quadro politico in modo coerente e soprattutto possibile.

In questo quadro si è affermata una centralità, ben individuata anche nella relazione che accompagna la riforma costituzionale, rappresentata dal Patto di legislatura siglato con gli elettori. L'esperienza di quest'ultimo decennio di transizione tra una fase politica di guerra fredda e una nuova alternanza democratica – che il collega, senatore Tonini, questa mattina ha ricordato proprio nei tratti ripresi dall'intervento del politologo Salvati – ha dimostrato l'instabilità del sistema politico italiano.

Non c'è certezza del legame tra classe dirigente politica, il cosiddetto Paese formale, e i cittadini, il cosiddetto Paese reale. Chi dovrebbe garantire il Patto di legislatura? Il Governo, il Primo Ministro o i parlamentari? I fautori del parlamentarismo e del primato parlamentare sostengono il seguente ragionamento: i parlamentari di una coalizione, avendo chiesto i voti per un programma di Governo, garantiscono il Patto di legislatura. In senso opposto, i sostenitori del primato del Governo, che a suo tempo hanno rappresentato il cosiddetto partito dei presidenzialisti, sostengono invece che in un sistema federale il momento dell'unità del Paese è rappresentato dall'elezione diretta del Capo del Governo.

Se dovessimo esprimere con uno *slogan* anche questo concetto, potremmo dire: un uomo, una squadra, un programma. Nella riforma che stiamo discutendo c'è un soggetto in più a garantire un rapporto tra Primo Ministro e Parlamento: il corpo elettorale. Ci sono più elementi di democrazia e partecipazione dei cittadini, non qualcosa di meno; anzi, di meno ci sono forse le oligarchie dei partiti e delle *lobby* che nei sistemi parlamentari operano solitamente per correggere l'esito elettorale secondo le loro attese.

Sul punto il discorso è ancora aperto; rispetto al disegno di legge del Governo è caduta la clausola del collegamento attraverso la scheda elettorale. È già un sintomo di apertura e il problema è ancora risolvibile anche con una diversa evoluzione, come alcune parti del centro-sinistra hanno fatto intravedere.

Le critiche sul potere di scioglimento della Camera dei deputati hanno un loro valore, se inserite però in un contesto di rispetto del voto elettorale contro ogni logica di ribaltone perché il bipolarismo, così come lo abbiamo conosciuto, è un dato politico irreversibile, acquisito da parte dell'opinione pubblica, dell'elettorato e anche di questo Parlamento.

Sulla questione le diverse letture parlamentari aiuteranno sicuramente a trovare un punto di equilibrio nell'esigenza del rispetto del voto dei cittadini sia verso il Primo Ministro indicato sia verso il Parlamento, anche quando tra questi due organi c'è contrasto.

L'attuale formulazione è sicuramente insufficiente, ma è un punto temporaneo di equilibrio, soggetto sicuramente ad evoluzione. L'apertura verso l'opposizione dichiarata dal relatore aiuterà a fare passi avanti su questo punto, fermo restando il divieto di ribaltoni, nel rispetto del voto degli elettori.

Altra questione, accennata in apertura, è quella relativa al rapporto tra federalismo istituzionale e federalismo fiscale. Come è stato rilevato da alcuni importanti centri di ricerca economici, citati questa mattina, il processo di riforma in parola non tiene sufficientemente conto della rilevanza dei vincoli finanziari, sia in rapporto al Patto di stabilità europeo sia – mi preme sottolinearlo maggiormente – in relazione al rilevante debito pubblico del nostro Paese, che è un'anomalia europea.

C'è da dire che si è rilevata preoccupante la prassi di devolvere i poteri e successivamente le risorse. Proseguire su questa strada può risultare, secondo il mio modesto parere, devastante. L'ISAE ha quantificato in 216 miliardi di euro il trasferimento di risorse alle Regioni; se si simulasse l'intera devoluzione delle materie del Titolo V si avrebbe il 40 per cento della spesa pubblica complessiva trasferita alle Regioni e al sistema delle autonomie.

Le entrate tributarie del sistema delle autonomie, stando all'applicazione dell'attuale articolo 119 della Costituzione, per garantire un tale volume di spesa dovrebbe passare dall'attuale 20,8 al 52,8 per cento. Rispetto a tale volume di risorse che dovrebbero essere trasferite, deve essere ben valutato il rischio in ordine al mantenimento del controllo degli equilibri di finanza pubblica.

L'articolo 12, di modifica dell'articolo 70, primo comma, della Costituzione fra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevede l'esame dei disegni di legge attinenti al bilancio e al rendiconto consuntivo dello Stato, mentre al terzo comma si prevede l'esercizio bicamerale della funzione legislativa concernente la perequazione delle risorse finanziarie attraverso l'esame di disegni di legge anche annuali.

Nell'esame in sede referente di questo aspetto, la materia finanziaria è stata stratonata tra chi voleva riconoscere alle due Camere la relativa funzione legislativa e chi ne sosteneva la competenza monocamerale, così come è poi avvenuto.

Contro la tesi del ruolo paritario delle due Camere pesa la mancanza del ruolo fiduciario del Senato federale della Repubblica nei confronti del Primo Ministro. Ciò significa che si potrebbe paralizzare l'azione del Governo bloccando l'approvazione della manovra finanziaria. Questa è la tesi dei sostenitori del monocameralismo in materia finanziaria.

Perché questo rischio non si corre alla Camera dei deputati? La differenza tra la preoccupazione che desta il Senato rispetto alla Camera sta nei diversi sistemi elettorali che dovrebbero legittimare le due assemblee: proporzionale quello del Senato, maggioritario, credo anche con premio di maggioranza, quello della Camera.

Questo richiamo al dibattito in sede referente esclude quindi ogni interpretazione favorevole al recupero tra le competenze del Senato dell'esame della legge finanziaria con potere paritario a quello della Camera.

Questa preoccupazione, senatore D'Onofrio, è contraddetta dalla soluzione data ai conflitti sulle competenze bicamerali, come ha ricordato il senatore Azzollini.

Perché per altre materie di competenza bicamerale c'è la soluzione del conflitto e per quella finanziaria, se fosse bicamerale, ci sarebbe invece il rischio di una sterilizzazione dell'attività del Governo e del Primo Ministro? Il riferimento del testo a leggi annuali relative alla perequazione di risorse finanziarie non significa legge finanziaria, essendo questa riassorbita nella legge di bilancio, che è competenza esclusiva della Camera, come dettato dal primo comma dell'articolo 70.

Non concordo con questo orientamento. Torno a sostenere la competenza paritaria, cioè bicamerale, della legge finanziaria.

Questo provvedimento comporta scelte sostanziali legate ad una «manovra finanziaria» che riguarda il bilancio dello Stato e quello degli enti pubblici, soprattutto quelli territoriali che, ripeto, dovrebbe assorbire più della metà della spesa pubblica nazionale.

Escludere il Senato e quindi tutto il sistema locale e delle autonomie dalla definizione di equilibri della finanza pubblica è un errore. Tale esigenza è stata anche ribadita dai pareri espressi dalle Commissioni finanze e bilancio, unanimemente seppur con diverse argomentazioni.

Tra le materie riservate alla legislazione concorrente su cui il Senato dovrà definire i principi fondamentali è compresa anche la «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

Di fronte a tale competenza sorge spontanea una domanda: si può coordinare il sistema tributario senza variare aliquote, tasse, imposte, canoni, tariffe e quant'altro afferisca la materia fiscale? La legge finanziaria è pregna di tali manovre fiscali.

In forza dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*), dell'attuale legge di contabilità n. 468 del 1978, si imputa proprio alla legge finanziaria la manovra fiscale.

A questa tesi si può obiettare che si cambierà il contenuto della legge finanziaria per sostituirla con una «legge di stabilità» ovvero di «armonizzazione», come è stato detto in Commissione.

Osservo che non basterebbe, perché c'è il problema evidenziato questa mattina dell'altra Camera. Infatti, sarebbe altrettanto errato escludere la Camera dalla definizione degli aspetti sostanziali relativi all'armonizzazione dei bilanci pubblici territoriali e dal coordinamento del sistema tributario dopo averlo definito.

Per la preoccupazione del pregiudizio del rapporto fiduciario tra Senato e Primo Ministro, in questa riforma si sacrifica un coerente coordinamento tra norme e principi attinenti alla rilevante gestione unitaria della politica economica e finanziaria del nostro Paese.

Se la facoltà impositiva autonoma da parte di Regioni e Comuni stabilita dall'attuale articolo 119, secondo comma, della Costituzione che non viene toccato è coordinata dal Senato, è di tutta evidenza come alla Camera sia inibito, nella legge finanziaria o in altri strumenti di regolazione finanziaria, di operare manovre fiscali di interesse locale con riverberi sia su quelli nazionali, sia sul Patto di stabilità.

Ma come può poi la stessa Camera perseguire gli obiettivi di finanza pubblica senza incidere sugli equilibri di bilancio e sul sistema dell'indebitamento delle autonomie locali? La politica economica e finanziaria è un tema centrale della campagna elettorale e degli schieramenti politici che si confrontano.

Come si possono garantire le promesse elettorali in una Camera, dimenticando che possono essere smentite nell'altra? Ritengo pertanto che questo aspetto debba essere meglio calibrato e studiato nella sua coerenza logica e funzionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amico. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, io svilupperò in questo mio intervento alcune forti critiche al disegno di legge che è alla nostra attenzione, motivi di perplessità e anche timori relativi a cosa succederebbe al sistema politico italiano se un disegno così arrivasse a compimento nei termini nei quali ci è qui presentato.

Anzitutto una perplessità di metodo, di ordine politico. Più esponenti della maggioranza continuano a richiamare la necessità di un ampio accordo con riferimento alla riforma delle istituzioni. È un'intenzione in sé lodevole, ma i percorsi politici che vengono seguiti all'interno di questa maggioranza rendono tale percorso piuttosto improbabile.

Ricordiamolo: una delle forze della coalizione di Governo fa della questione delle riforme istituzionali, in particolare del federalismo, del modo nel quale essa lo intende, la questione essenziale relativa alla propria stessa esistenza. Questo costringe, all'interno della coalizione di maggioranza, su questi temi delle riforme istituzionali, a un faticosissimo lavoro di mediazione.

Ogni volta che viene raggiunta un'ulteriore mediazione all'interno della maggioranza, questa è il risultato di un equilibrio complicato, difficile, piuttosto instabile fra componenti della maggioranza che su questi temi sono ispirate da posizioni fra loro radicalmente diverse. Ogni volta che questo equilibrio viene raggiunto, è difficilissimo per la stessa maggioranza metterlo in discussione all'interno delle Aule parlamentari.

Quindi, questa dichiarata disponibilità a un ampio accordo in realtà si riduce, nella sostanza, al tentativo di difendere questo difficile e complesso equilibrio raggiunto all'interno della coalizione. Finché il metodo rimane quello della coalizione di maggioranza che prova a mettersi d'accordo al proprio interno, in realtà essa preclude la strada a ogni effettivo

confronto parlamentare e contraddice quelle finalità, pure lodevoli, che si affanna a ripetere.

Ma ci sono poi, debbo dire, obiezioni più serie, più di sostanza che attengono al disegno che ci viene proposto. Partirei dalla forma di governo.

Ricorderei l'esigenza dalla quale muoviamo. In termini ormai diventati *slogan* si dice: noi abbiamo necessità di portare a compimento la complicata transizione del sistema politico italiano. Possiamo dirlo in termini, diciamo, un po' più brutali: gli elettori, a torto o a ragione, si sono convinti che essi scelgono contemporaneamente una maggioranza e il suo *leader*; si sono convinti che in qualche modo il *leader* è investito di una responsabilità diretta nei loro confronti; si sono convinti del fatto che questo *leader*, siccome essi contribuiscono direttamente alla scelta, sia investito, così come avviene nel resto del mondo, di poteri effettivi di guida, di conduzione dei lavori parlamentari e della propria coalizione.

In realtà, così non è. Ricordiamolo: la modifica del sistema politico è una conseguenza, in Italia, delle modifiche del sistema elettorale, alle quali non hanno fatto seguito le riforme istituzionali e costituzionali necessarie per disegnare un nuovo quadro all'interno del quale possa svolgersi il gioco politico coerente con la modifica della legge elettorale.

Il risultato è che abbiamo avuto, a seguito delle elezioni con il nuovo sistema elettorale maggioritario, un primo Governo, quello Berlusconi del 1994, che è durato pochi mesi; abbiamo avuto, nella seconda legislatura maggioritaria, un Governo, che anche in quel caso gli elettori pensavano di aver scelto, il Governo Prodi, che è durato circa due anni; abbiamo problemi anche in questa legislatura.

Come i colleghi sanno, esiste anche evidenza statistica del fatto che le democrazie che sono basate su sistemi istituzionali ed elettorali che correggono il parlamentarismo puro e che danno forza ai Governi democratici, riescono a manifestare questa forza anche esprimendo la capacità di mantenere in equilibrio la finanza pubblica. Questo vuol dire che se alla fine un Governo democratico e forte è un Governo capace di selezionare le priorità della propria azione, questa capacità la si vede (è evidenza dei nostri studi di carattere economico) anche nel fatto che i Governi così fatti sono meglio capaci di tenere in equilibrio la finanza pubblica.

Noi invece, dopo primi tentativi di aggiustare la finanza pubblica, abbiamo anche evidenza del fatto che esiste un ritorno al ruolo della mediazione dei partiti tale che la finanza pubblica tende di nuovo a squilibrarsi in Italia.

Abbiamo l'evidenza, come ricordato dall'ex collega Michele Salvati sul «Corriere della Sera», del fatto che anche questo Governo, di cui molti denunciano un'eccessiva forza, in realtà si dimostra incapace di portare a termine il proprio programma. Delle riforme annunciate non riusciamo a vedere quasi nulla, se non misure di impatto generale molto limitate.

Abbiamo, in particolare, difficoltà a produrre alcuni tipi di riforma. In Italia c'è una discussione sul declino della nostra economia e, forse, della nostra società. Una delle cose sulle quali molti tra coloro che analizzano

la società italiana sono d'accordo, è la difficoltà del sistema politico a produrre riforme che colpiscano interessi fortemente rilevanti e fortemente concentrati e che invece apportino benefici ampiamente diffusi.

Pensiamo al terreno delle liberalizzazioni nel settore delle professioni. Ogni volta che si introduce una liberalizzazione in questi settori, si colpiscono interessi concentrati e capaci di influire sulla politica, mentre il beneficio è più diffuso e meno in grado di incidere sulla politica attraverso il sistema dei partiti.

Se questa è una delle difficoltà italiane (il ritardo sulle liberalizzazioni è stato riconosciuto di recente anche dal ministro Tremonti, per il quale c'è anche qualche responsabilità del centro-sinistra, che ha governato il Paese per cinque anni), la soluzione, complicata in un sistema democratico, consiste nella presenza di una *leadership* capace di rivolgersi direttamente all'elettorato e quindi di scavalcare il sistema di interessi concentrati a favore degli interessi diffusi. Egli, rivolgendosi non già all'elettorato specifico di partito, ma alla generalità degli elettori, è in grado di percepire meglio e di dare rappresentanza politica agli interessi diffusi piuttosto che a quelli concentrati.

È il ragionamento, che non ripeterò qui, relativo al ruolo del «principe democratico», come lo chiama un illustre politologo italiano, Fabbrini. Ripeto, serve una *leadership* capace di introdurre quelle riforme che vadano incontro agli interessi diffusi.

Se queste sono le questioni che avevamo di fronte e che ci spingono ad intervenire sulla forma di Governo, una delle soluzioni che era stata individuata, in tempi alterni, sia dal centro-destra che dal centro-sinistra – poi nel gioco della politica le posizioni sono mutate nel tempo – era quella di un Capo del Governo con il potere di scioglimento delle Camere.

Il centro-sinistra in passato individuò, lo feci anch'io e ancora lo faccio, come punto essenziale, lo spostamento dell'equilibrio di potere all'interno delle coalizioni, dal sistema dei partiti, che fanno parte della stessa, al suo *leader*. In altre parole, la soluzione individuata era di dotare il *leader*, in qualche modo designato, indicato dagli elettori, di un potere di scioglimento, inteso, non già come minaccia o pistola puntata sul Parlamento, ma come strumento attraverso il quale egli può disciplinare la coalizione che lo esprime.

So bene che su questo terreno sono stati espressi numerosi timori. Qualcuno ritiene che queste soluzioni siano poco democratiche. Secondo me, se si dota il Capo del Governo, che è il *leader* della coalizione vincente, del potere di scioglimento, difficilmente si può sostenere che si tratti di una soluzione antidemocratica, perché questo cambiamento nei rapporti tra la coalizione e il suo capo in realtà si articolerebbe nella possibilità per quest'ultimo di disciplinare la propria coalizione minacciando lo scioglimento del Parlamento. Ma egli potrebbe esercitare tale potere solo a condizione di rimettere in gioco l'opposizione.

Dunque, questo cambiamento nel rapporto di potere tra maggioranza e *leader* si tradurrebbe in un'opportunità che quest'ultimo dovrebbe concedere all'opposizione, per la quale i giudici ultimi sarebbero gli elettori.

Non mi sembra che queste soluzioni siano antidemocratiche, tuttavia la proposta che abbiamo di fronte le rifiuta, le rinnega, non conferendo al *Premier* il potere di scioglimento delle Camere.

Allora dobbiamo chiederci chi ha, nella soluzione che ci viene proposta, il potere di scioglimento. Nell'attuale quadro istituzionale, quello di scioglimento è sostanzialmente un potere presidenziale. Viene rifiutata l'ipotesi di dare questo potere di scioglimento del Parlamento al *Premier*: a chi lo si sta dando con la soluzione che ci viene prospettata? A me pare che, a ben vedere, questo potere di scioglimento sia dato allo *junior partner* della coalizione.

Sostanzialmente, infatti, la proposta che viene avanzata è la seguente: se anche il Governo cade, si dimette, viene bocciato in un voto di fiducia non c'è scioglimento automatico, il *Premier* può chiedere lo scioglimento. La maggioranza, o meglio, un certo numero di parlamentari della *ex* maggioranza, cioè della maggioranza uscita dalle elezioni, che sia maggioranza della Camera, può indicare un sostituto del *Premier*.

Questo vuol dire che lo *junior partner* avrebbe nella sostanza in mano il potere di scioglimento, in questa circostanza. Infatti, se egli dicesse «io non ci sto», a quel punto si andrebbe allo scioglimento. Giocherebbe questo potere di scioglimento nella trattativa interna ai partiti, interna alla coalizione, e l'effetto paradossale sarebbe quello che noi non diamo al *Premier* il potere di scioglimento ma lo diamo al partito più piccolo della coalizione.

Ricordiamo, tra l'altro, che, per avventura del sistema politico italiano, molto spesso questo *junior partner* della coalizione in Italia è rappresentato da un partito radicale: nel centro-sinistra, il Partito della Rifondazione Comunista, nel centro-destra, il Partito della Lega, due partiti che entrambi, per diversi motivi (non voglio comunque assolutamente metterli sullo stesso piano), esprimono posizioni antagoniste rispetto allo stato presente delle cose.

Questo dunque è un effetto veramente clamoroso. Se il problema era quello di evitare che si riproducessero soluzioni tipo quella del 1994, che fece cadere il Governo Berlusconi, o quella del 1998, che fece cadere il Governo Prodi, la soluzione era di dare il potere di scioglimento non a Berlusconi, o a Prodi ma, nell'ipotesi che stiamo facendo, alla Lega o a Bertinotti, cioè non ai ribaltati ma ai ribaltanti.

A me pare veramente paradossale che questa possa essere la proposta e io mi chiedo che effetti essa potrebbe avere sul gioco politico se non quelli di accrescere il potere negoziale, se vogliamo, la possibilità di ricatto delle componenti estreme della coalizione.

Inoltre, abbiamo detto che se noi alteriamo l'attuale rapporto di potere tra coalizione e *Premier* a favore di quest'ultimo, concedendogli il potere di scioglimento, otterremmo questo cambiamento nei rapporti di potere in realtà accrescendo le opportunità dell'opposizione. Infatti, l'opposizione non avrebbe un danno da questo perché, nell'ipotesi di cui stiamo parlando, il *Premier* entra in contraddizione con la propria maggio-

ranza, scioglie il Parlamento e a quel punto l'opposizione ha un'opportunità in più perché viene rimessa in gioco di fronte agli elettori.

L'ipotesi che ci viene proposta invece, altera i rapporti tra *Premier* e partiti della coalizione a favore di questi ultimi rispetto allo stato presente delle cose, ma questo avviene a svantaggio dell'opposizione.

Io non credo che chi sta all'opposizione debba tutelare l'opposizione, non penso che sia questo il problema. Chi sta all'opposizione deve provare a governare. Però, chi si pone il problema delle regole istituzionali deve porsi anche il problema dell'equilibrio dei poteri e delle opportunità tra maggioranza e opposizione.

Quando noi costruiamo il meccanismo che io ho descritto, cioè è possibile cambiare il *Premier* indicato dagli elettori, ma lo si può fare solo con il parere della maggioranza dei componenti della coalizione vincente, noi sostanzialmente stiamo diversificando lo *status* dei parlamentari.

Esistono parlamentari che hanno un potere in più, quelli che fanno parte della coalizione vincente, e parlamentari che hanno un potere in meno, non potendo concorrere all'eventuale soluzione di questo tipo, di sostituzione del *Premier*. Questo però vuol dire introdurre all'interno del Parlamento una differenziazione di *status* che io credo non esista – almeno in termini formali – in nessun Parlamento del mondo, individuare cioè una specie di parlamentare di serie B, di *minus habens* in senso tecnico.

Quindi, sostanzialmente, il cambiamento dei rapporti di potere avverrebbe a svantaggio delle opposizioni. Credo che sia preferibile o la soluzione che a me pare ancora oggi quella ottimale, nella sostanza presente in tutti i Paesi di democrazia neoparlamentare, che è quella di dare il potere di scioglimento al *Premier* o, se si ritiene necessario avere elementi di flessibilità, che pure è ragionevole (immaginiamo si crei una crisi nella maggioranza in una fase nella quale si deve approvare una legge finanziaria importante, o che vi sia un semestre di presidenza dell'Unione), prevedere che in quel caso il Parlamento, senza vincoli, possa andare a una soluzione transitoria, prevedendo che essa abbia un tempo limitato entro il quale bisogna che venga rappresentata agli elettori.

Ciò vuol dire che si può sostituire, ma entro un tempo limitato, ragionevolmente limitato, è necessario che si ritorni davanti agli elettori perché essi, titolari del potere sovrano, possano dire la loro. Certo, la soluzione che ci viene proposta sulla forma di governo mi pare peggiore dello stato presente delle cose.

Vengo ora alle questioni relative al Parlamento federale. Quando presi parte alla Bicamerale feci un po' di analisi comparatistica, con i miei pochi strumenti, e ne conclusi che esisteva al mondo un solo sistema di bicameralismo perfetto, cioè con entrambe le Camere elette sulla base di una rappresentanza politica generale, ed era la Repubblica di Samoa. Nel frattempo, la Repubblica di Samoa ha cambiato la propria seconda Camera, facendone una Camera ad ordinamento federale vero e proprio.

Dunque l'Italia è rimasto l'unico Paese che presenta un bicameralismo perfetto, in cui entrambe le Camere sono espressione allo stesso modo di una istanza politica generale. Nel frattempo, abbiamo introdotto

la riforma del Titolo V della Costituzione e noi tutti sappiamo che essa ha difficoltà a funzionare se non esiste un luogo nel quale gli interessi delle istituzioni locali, gli interessi locali, trovino una effettiva rappresentanza e che rappresenti un luogo di mediazione rispetto agli interessi più generali dello Stato.

Tuttavia, abbiamo di fronte una proposta che è veramente confusa. Nell'ipotesi che ci viene sottoposta vi sono ben cinque consessi in cui sono rappresentate le istanze regionali: un Senato federale, un Senato federale integrato con i Presidenti di Giunte e Consigli, le Assemblee di coordinamento (credo che verranno rimosse, ma per ora ci sono); immagino resterebbe in piedi la Conferenza Stato-Regioni, che pure ha avuto un ruolo importante; e poi resterebbe l'Assemblea parlamentare per l'elezione del Presidente della Repubblica, che a sua volta avrebbe una diversa composizione.

Inoltre, questo Senato federale, il cui legame con gli interessi locali sarebbe sostanzialmente molto labile perché non formalizzato in alcun modo, nemmeno attraverso processi e dinamiche politici, avrebbe anche una durata diversa dalla prima Camera. Ciò rende molto probabile che gli orientamenti politici prevalenti nelle due Camere possano essere diversi.

Ma se così fosse, quante materie sottrarremo all'indirizzo politico maggioritario? In altri termini, questo Governo, di cui si propone un rafforzamento e di cui comunque si propone che il *Premier* venga indicato direttamente dagli elettori, quanti poteri di indirizzo effettivi perderebbe? Ricordiamo tutte le materie relative al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione, che sono decisive, per esempio, per una politica che volesse favorire una maggiore eguaglianza delle opportunità per tutti; ci sono le politiche dell'istruzione, della previdenza complementare, dei beni culturali, della ricerca, della tutela e sicurezza del lavoro.

Quindi, sostanzialmente, l'effetto di una proposta di questo genere sarebbe quello di piegare il sistema politico al consociativismo. È molto probabile che nelle due Camere si avrebbero maggioranze diverse; la Camera cosiddetta Senato federale avrebbe il parere decisivo su una quantità di materie molto ampia; il Governo, espressione dell'indirizzo maggioritario degli elettori nelle ultime elezioni politiche, per realizzare il proprio indirizzo non potrebbe che avviare una trattativa con le diverse maggioranze presenti nell'altra Camera.

Il sistema italiano presenta già una preoccupante tendenza al consociativismo; a me pare, quindi, che un meccanismo come quello delineato tenderebbe a rafforzare tale tendenza; anzi, per la verità, creerebbe un altro rischio. Ricordiamo infatti che il sistema politico italiano, non da oggi, ma dall'Unità, presenta anche una tendenza piuttosto forte al trasformismo, non solo di forze politiche, ma soprattutto individuale.

Ebbene, credo che molti degli eletti in un Senato federale che, come quello qui proposto, non fosse effettivamente collegato agli interessi locali secondo meccanismi di responsabilità politica effettiva, che fosse eletto come si presume (non viene detto) sostanzialmente con un sistema propor-

zionale, e che avesse una durata diversa dalla Camera politica, non si sentirebbero legati da effettivi vincoli né di responsabilità territoriale né di responsabilità politica.

E di fronte alla pressione di un Governo che considerasse decisive talune misure ai fini dell'attuazione del proprio indirizzo politico si potrebbe dare luogo a quello che gli inglesi chiamano mercato dei cavalli e che noi tendiamo a chiamare mercato delle vacche (mercato dei cavalli è forse più rispettoso), cioè un ritorno a fenomeni di trasformismo parlamentare.

Da ultimo, ma non perché sia meno importante, vedo un errore di concezione relativo allo *status* delle opposizioni. Ho visto che la maggioranza ha fatto alcuni sforzi per inserire in Commissione alcune novità su questo tema, ma nella sostanza la proposta che ci viene fatta considera il ruolo dell'opposizione come un problema di diritto parlamentare e dunque sostanzialmente lo rinvia ai Regolamenti parlamentari.

Invece, nella nostra idea, l'opposizione è una istituzione costituzionale, deve essere speculare al Governo, deve avere poteri anche a rilevanza esterna (impugnativa delle leggi, possibilità di difendere adeguatamente le proprie prerogative violate, il diritto di essere consultata dal Capo dello Stato).

Se così deve essere, cioè se l'opposizione deve essere considerata istituzione costituzionale a rilevanza esterna, il problema di questi poteri dell'opposizione deve essere affrontato in Costituzione e non può essere lasciato ai Regolamenti parlamentari e credo che su questo molto si possa fare.

In questo dibattito si sono manifestate molte critiche al testo che la Commissione ci ha rassegnato. Credo che ciò dovrebbe indurre, anzitutto, ad un supplemento di riflessione; questa dichiarata disponibilità ad introdurre modifiche ad un testo che gran parte degli intervenuti fin qui ha considerato per diversi aspetti lacunoso dovrebbe portare ad una nuova riflessione per arrivare a proposte maggiormente condivise e soprattutto maggiormente capaci di risolvere i problemi che sono di fronte a noi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevole relatore e onorevoli senatori, prima di entrare nel merito del disegno di legge di riforma costituzionale, mi sia consentito sollevare una questione di metodo, sia pur brevemente.

La nostra mirabile Costituzione del 1948 nacque, come tutte le Costituzioni europee postbelliche, da un'Assemblea Costituente; un'Assemblea che lavorò prima nel Comitato dei Settantacinque, poi nel *plenum* per molti mesi, e ci consegnò una Costituzione rigida, che prevede una procedura di revisione costituzionale affidata al dispositivo dell'articolo 138 pensato per limitate revisioni e non per una revisione dell'intero impianto della seconda parte della Costituzione.

Una riprova che questo era l'intendimento dei Padri costituenti l'abbiamo nella stessa esperienza, nella scorsa legislatura, della Bicamerale che fu costituita allora con legge costituzionale, prevedendo tempi lunghi di esame, audizioni che coinvolsero nel dibattito la società civile (basti pensare all'attenzione che i *media* dettero al dibattito in Bicamerale rispetto all'attenzione che viene data a questo dibattito), lavori che videro un ampio confronto con l'opposizione, soprattutto che non videro la presenza di soluzioni di maggioranza prefabbricate (come testimonia l'esempio della forma di governo, che fu definita da uno schieramento trasversale). Non vi era insomma un disegno del Governo, il quale affermò che in materia costituzionale era il Parlamento a dover decidere, i singoli parlamentari in quanto soggetti costituenti, comunque non certo il Governo perché una riforma costituzionale non è materia di politica di Governo.

La scelta di dar vita alla Bicamerale con legge costituzionale e le scelte della Bicamerale non rispondevano ad esigenze politiche contingenti, mentre oggi la situazione mi sembra molto diversa. L'attuale progetto è del Governo, è maturato nel chiuso del Ministero delle riforme con ricorso a consulenti vari, e risponde alle esigenze di un partito della maggioranza più che a quelle dell'intera coalizione, un partito dotato di un fortissimo potere di interdizione di cui si avvale anche in relazione a questo progetto di legge di riforma costituzionale. Uso la parola «interdizione», potrei impiegare la parola «ricatto»; nel linguaggio comune i due termini si equivarrebbero, ma preferisco mantenermi su una dizione apparentemente più neutra.

È un disegno reso pubblico dopo tre o quattro giorni di lavoro a Lorenzago, un disegno che non è stato sottoposto ad un reale confronto con l'opposizione. Non vi è stato alcun esame reale dei nostri emendamenti; nessuna delle nostre proposte di modifica è stata accolta, continuando la maggioranza a ripetere di volere contributi e di respingere quegli emendamenti a titolo provvisorio perché ne sarebbero stati proposti nuovi e diversi dalla stessa maggioranza o dal relatore. Ma sinora questi emendamenti non sono giunti, sicché è difficile, anche in questa sede, capire di che cosa stiamo in realtà discutendo e che cosa inizieremo a votare, se è vero – come spero lo sia – che alcuni punti fondamentali del disegno di legge saranno soggetti a modifiche grazie ad emendamenti del relatore o di qualche Gruppo di maggioranza.

Sul piano del metodo, quindi, il giudizio non può essere che di assoluta insoddisfazione, sia per un improprio ricorso all'articolo 138, sia e soprattutto per la scelta di rimediare ai guasti di una maggioranza – divisa su alcuni punti fondamentali del disegno di legge e sottoposta al ricatto sui tempi di un partito della maggioranza: la Lega – attraverso la blindatura – mi auguro provvisoria – del testo al fine di guadagnare tempo, impedendo al dibattito di compiere un reale progresso.

Venendo al merito del disegno di legge, credo che ci si debba innanzi tutto porre una domanda: perché riformare la nostra mirabile Costituzione

del 1948? La risposta è semplice: perché abbiamo modificato la legge elettorale, che è parte rilevante della Costituzione materiale.

Nel 1993 abbiamo varato una legge elettorale maggioritaria; esistono vari tipi di legge maggioritaria ma una caratteristica fondamentale, comune a tutti i sistemi maggioritari, è la possibilità di ottenere la maggioranza dei seggi anche con meno voti elettorali. Si può essere, in altre parole, minoranza nel Paese e maggioranza in Parlamento. Ciò è avvenuto nel 1996 a favore del centro-sinistra, e nel 2001 a favore del centro-destra, che non è maggioranza nel Paese: è maggioranza in Parlamento grazie al meccanismo maggioritario di traduzione dei voti in seggi.

Questo aspetto ha registrato in altri Paesi anche casi clamorosi; mi riferisco all'ultima elezione del Presidente americano, che è però una carica monocratica: i destini del mondo sarebbe forse diversi se 500 elettori della Florida avessero votato diversamente; ma non è questo il punto che oggi ci preoccupa. Quanto ci preoccupa è che se è vero che si può essere minoranza nel Paese ma diventare maggioranza in Parlamento, allora sorgono due problemi. Il primo, è un problema di garanzie, che devono essere interamente riviste con il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario, e su questo tornerò tra breve. Molte di queste garanzie sono già state menzionate negli interventi che mi hanno preceduto e su di esse dirò brevemente altre cose.

Ma vi è anche un secondo problema, che mi sembra non sia stato ancora toccato: il maggioritario impone la legittimazione reciproca, e questa è ancora lontana. Noi abbiamo visto in questi ultimi giorni riapparire toni che pensavamo dimenticati e lasciati a campagne elettorali di tempi ormai lontani. Se questo avviene, diviene molto difficile esaminare serenamente un testo di riforma costituzionale basato tutto sull'adeguamento della nostra Costituzione alla mutata legge elettorale, che è la sola giustificazione per tale riforma.

Su questo punto vorrei conoscere l'opinione del relatore: la sola giustificazione per mettere mano ad una modifica della nostra Costituzione è che essendo stata pensata con una legge elettorale proporzionale, in un momento storico in cui era giusto che la legge elettorale fosse tale, oggi va adeguata ad un sistema elettorale maggioritario. Tuttavia, quest'ultimo impone una legittimazione reciproca, ed impone che si riconosca che chi è minoranza nel Paese può tuttavia governare legittimamente perché il meccanismo di traduzione dei voti in seggi lo ha premiato. Ma se si comincia a porre pesantemente in discussione la legittimità dell'avversario – come viene fatto in questi giorni dal *Premier*, riesumando fantasmi di ideologie ormai tramontate e che sicuramente non si applicano a questa opposizione, ma semmai solo a pochissime e minoritarie sue componenti – è chiaro che se questo avviene, poi questa opposizione finirà per porre in discussione la validità di un sistema elettorale maggioritario che permette ad una minoranza nel Paese di governare e di essere maggioranza nelle Assemblee parlamentari, e riappariranno forti richieste di ritorno ad un sistema proporzionale. Se il clima è di scontro, le leggi elettorali

devono essere proporzionali e non maggioritarie. Questo è un punto molto importante su cui riflettere.

Tutti sappiamo che i sistemi elettorali devono garantire ad un tempo governabilità e rappresentatività. Il sistema maggioritario sposta l'accento sulla governabilità, ma può anche creare guasti notevoli proprio con riferimento alla governabilità stessa. Infatti, se scegliamo un sistema maggioritario a turno unico come abbiamo scelto (anche se misto, il nostro è un sistema che ha gli esiti del maggioritario a turno unico) qualunque coalizione concorra alle elezioni è obbligata a costruirsi come la più ampia possibile, e quindi ad allargare il proprio ambito, dal momento che con tale sistema elettorale si vince nei collegi anche per un solo voto. Ma se si allargano al massimo le coalizioni, facendole diventare le più ampie possibili per vincere le elezioni, esse diventano coalizioni di Governo disomogenee, deboli e rissose.

Abbiamo assistito, grazie al turno unico, alla «proporzionalizzazione del maggioritario». Non elaboro ulteriormente questo punto perché è ben noto, ma è chiaro che se si deve allargare la coalizione al massimo, sino a ricomprendere forze marginali per acquisire i voti marginali necessari a vincere, si creano poi, all'interno della coalizione, minoranze anche infime che hanno un fortissimo potere di interdizione e di veto.

Tutto ciò può essere evitato con un diverso sistema maggioritario: noi proponemmo a lungo il doppio turno di collegio; ma tutto ciò può essere evitato anche con un sistema proporzionale con sbarramento alto e premio di maggioranza; può essere evitato, appunto, a livello della legge elettorale che non può rimanere lontana dai nostri pensieri in sede di riforma costituzionale. Questo è uno dei punti su cui siamo tornati con insistenza, senza avere risposta.

Il problema dell'omogeneità della maggioranza, il Governo nel suo disegno di legge tende a risolverlo, invece, con una formula costituzionale; noi abbiamo molti dubbi che un problema che è di natura squisitamente politica, quale quello della natura delle coalizioni, della loro omogeneità e disomogeneità, possa essere corretto esclusivamente con formule costituzionali.

Qual è la formula che il Governo ritiene in grado di scongiurare la disomogeneità delle maggioranze? Quella che tende ad affidare maggiori poteri al *Premier*, prevedendone l'elezione diretta ed affidandogli il potere di scioglimento del Parlamento?

Ora, sul punto bisogna essere molto chiari. È elezione diretta mettere il nome del candidato *Premier* sulla scheda, ma è elezione diretta anche collegare il candidato nei collegi al nome del candidato *Premier*. Se lo facciamo, se non formalmente ma certo politicamente, rendiamo impossibile un ricambio nella figura del *Premier*. La legittimazione del singolo parlamentare risiederebbe, infatti, nell'abbinamento del suo nome con quello del candidato *Premier*. Anche se non formalmente, politicamente diverrebbe impossibile che i singoli parlamentari concorressero a sostituire la figura del *Premier*.

In quale modello saremmo in tal caso? A quale modello staremmo dando vita? Non saremmo certo nel modello Westminster; lo sappiamo bene: il modello Westminster è un modello dove il potere di sostituire il *Premier* è nelle mani della maggioranza; il potere di chiedere lo scioglimento del Parlamento, e di ottenerlo, lo ha la maggioranza, non lo ha il singolo *Premier*. In Inghilterra, infatti, la maggioranza, sia laburista che conservatrice, ha sostituito in questo dopoguerra il proprio *Premier* ben quattro volte.

Non siamo nel modello del cancellierato tedesco; non siamo, in realtà, in alcun modello di governo parlamentare. Ma non siamo nemmeno nel modello presidenziale, modello che è caratterizzato da una rigida separazione dei poteri, un modello in cui esecutivo e legislativo sono eletti a termine, in cui l'uno non può sciogliere l'altro, ma il secondo non dispone del potere di sfiduciare il primo; un modello che ha dei pesi e contrappesi, completamente diversi da quelli del modello parlamentare, che rimane un modello di governo costituzionale. Il governo costituzionale è per definizione governo limitato. Il modello a cui noi stiamo dando vita (o a cui daremmo vita, perché spero che non gli daremo vita), è invece un modello di governo in cui i pesi e i contrappesi sono assenti, quindi un modello di governo che non può essere definito costituzionale.

Noi avremmo potuto tranquillamente prendere in esame un modello di governo semipresidenziale o presidenziale, ma non un modello di governo ibrido, in cui si cerca di ovviare ai mali della mancanza di coesione delle coalizioni di governo creando una figura di *premier* assoluto, di capo del governo onnipotente. Se così facessimo, annulleremmo tutti i pesi e contrappesi non solo del modello parlamentare o del modello presidenziale, ma, come dicevo, del governo costituzionale *tout court*, che è governo per definizione limitato.

Paradossalmente, il disegno di legge del Governo non riesce nemmeno a conseguire con certezza quella governabilità alla quale è disposto a sacrificare i principi di fondo del costituzionalismo, di quel costituzionalismo liberaldemocratico cui afferma di richiamarsi, sanciti dall'esperienza e dall'elaborazione di due secoli di prassi costituzionale.

Il disegno di legge del Governo non garantisce, infatti, che una sparuta minoranza nella maggioranza non possa paralizzare il buon funzionamento del Governo, come ricordava poco fa il senatore D'Amico. Se è vero, infatti, che nel disegno di legge del Governo il *Premier* ha il potere di sciogliere il Parlamento, è altrettanto vero che una qualsiasi minoranza nella maggioranza ha sempre il potere di votare la sfiducia.

Ma vi è molto di più. Anche la possibilità che la maggioranza possa sostituire un *Premier* non più gradito con altro *leader* scelto al proprio interno è in realtà sottoposta al veto di sparute minoranze. Si pensi, ad esempio, ad un assetto della Camera dei deputati in cui (mi riferisco al numero ancora vigente di 630) la maggioranza conti 330 deputati e l'opposizione 300: in questo caso, 16 deputati di maggioranza – il *Premier* con quindici fedelissimi – potrebbero fermare qualsiasi tentativo della stessa maggioranza di formare un altro Governo; poche persone sarebbero

arbitri totali della legislatura. Se la maggioranza fosse di 316 a 314... (*Richiami del Presidente*). Sono passati venticinque minuti di già? Finirò rapidamente.

PRESIDENTE. Altri 5 minuti, senatore Passigli.

PASSIGLI (*DS-U*). Grazie.

Dicevo che, se la maggioranza fosse di 316 a 314 (è un caso di scuola ma in Germania si è governato con uno o due voti di maggioranza; il primo ministro Blair è «sopravvissuto» pochi giorni fa grazie a cinque voti di maggioranza, quindi questi casi si verificano), il *Premier* avrebbe da solo la possibilità di impedire la formazione di qualsiasi nuovo Governo.

Il destino di una legislatura, in altre parole, sarebbe nelle mani di un solo uomo. Il che significa che anche in presenza, ad esempio, di eventi eccezionali (crisi internazionali, guerre, gravi crisi finanziarie), non si potrebbe formare un Governo di unità nazionale. Avremmo un ingessamento totale del nostro assetto di Governo, con il risultato di produrre o la dittatura di un *Premier* sul Parlamento e sulla stessa maggioranza o, viceversa, dei Governi in cui un Primo Ministro, per non essere sfiduciato, rinunciarebbe ad affrontare qualsiasi questione controversa. Potremmo avere dei Governi «morti viventi», che tirano a campare, dei «Governi zombi». In conclusione, la forma di governo proposta dal disegno di legge del Governo non mi sembra accettabile.

Non è questo il solo grave limite della proposta votata dal Consiglio dei ministri. Procederò rapidamente a qualche richiamo, signor Presidente.

Si annulla ogni significativo potere del Presidente della Repubblica, ridotto a un mero ruolo notarile, privato di ogni ruolo reale di garanzia.

Si altera la composizione della Corte costituzionale, elevando il numero dei giudici di nomina parlamentare ed esponendo la Corte ad una politicizzazione alla quale è stata finora estranea.

Non si offre alcuna reale garanzia alle minoranze. Questo è un punto fondamentale. Ho detto in premessa che la sola ragione per considerare una modifica della Costituzione del 1948 è l'intervenuto cambiamento nella legge elettorale. Ebbene, il maggioritario, proprio perché può ampliare a dismisura una maggioranza popolare rispetto alla sua reale consistenza nel Paese, abbisogna di veder modificato il sistema delle garanzie, iniziando dai *quorum* richiesti per l'elezione delle supreme magistrature.

Occorre così prevedere che il Presidente della Repubblica e i Presidenti delle Camere siano eletti con due terzi dei voti dei componenti o comunque con una maggioranza qualificata, così come per le modifiche dei Regolamenti parlamentari. Occorre inoltre prevedere la possibilità di appellarsi alla Corte in materia di eleggibilità, o per violazione del procedimento legislativo, se così fosse richiesto da un numero elevato di parlamentari.

Occorre anche che i membri delle Autorità indipendenti siano scelti con metodo *bipartisan*, o nominati da una suprema magistratura, eletta però con i *quorum* suddetti.

Occorre, infine, prevedere adeguate garanzie in materia di legge elettorale contro possibili colpi di mano delle maggioranze uscenti. Questo è un punto di grande rilievo. Io non propongo la costituzionalizzazione della legge elettorale – lo sa bene il relatore – ma l'adozione in Costituzione di un principio: quello che se modifiche alla legge elettorale sono adottate con una maggioranza di due terzi, esse divengono immediatamente efficaci; mentre se sono adottate a maggioranza semplice, divengono efficaci solo nella legislatura successiva, o solo se, al pari delle leggi costituzionali, confermate da un *referendum*.

Anche l'assetto del Senato federale così come previsto dal disegno di legge del Governo desta forti preoccupazioni: le mie – sintetizzo – sono quelle espresse dal senatore Bassanini nella sua relazione di minoranza e quelle espresse stamani dal senatore Fisichella; dunque, non ripeterò cose che sono già state ampiamente e ben dette in questo Senato.

Dico solo che noi avevamo proposto un ben diverso disegno. Nel progetto delle opposizioni, il Senato era integrato in un sistema complessivo di garanzie, momento dell'equilibrio tra poteri, partecipe di funzioni legislative significative e di un'allocatione delle risorse che garantisce il rispetto, sull'intero territorio nazionale, di eguali *standard* quanto alla fruizione dei diritti fondamentali, ad esempio in materia di sanità e scuola, *standard* che ci sembrano messi a repentaglio, invece, dall'assunzione in Costituzione della *devolution*.

Un'ultima considerazione. A ben guardare l'intero atteggiamento della maggioranza sul disegno di legge mi sembra incomprensibile. Durante tutti i lavori della Commissione, ad ogni voto negativo su di un nostro emendamento, ad ogni rifiuto ad accettare le nostre proposte, è stato detto che si trattava di un diniego provvisorio. Ora non vi sono più margini di dilazione. Dobbiamo conoscere gli emendamenti della maggioranza, se vi sono.

Senatore D'Onofrio, ci conosciamo da molto tempo. Non solo abbiamo una comune esperienza accademica alle spalle, ma anche esperienze politiche comuni: lei nelle file della Democrazia Cristiana, io in quelle del Partito Repubblicano; nel 1994 abbiamo compiuto scelte diverse al momento del maggioritario lei nel centro-destra, io nel centro-sinistra. Ma abbiamo anche compiuto in passato scelte comuni in materia istituzionale e di politica estera. Comprendo bene perciò la sua difficoltà di rappresentare una maggioranza divisa da profondi contrasti sulla forma costituzionale. L'opposizione è oggi unita, la maggioranza no. L'opposizione è unita dal rifiuto di un testo che ci sembra pericoloso per gli equilibri democratici e spera ancora nella saggezza di singoli membri della maggioranza.

Sui singoli voti il Governo dovrebbe rimettersi all'Aula: faccia un passo indietro, ammetta che una riforma costituzionale non è materia di politica di Governo. La riforma delle regole fondamentali del nostro si-

stema politico o è oggetto di un patto costituzionale tra maggioranza e opposizione, come fu nel 1947, in un momento molto travagliato, della nostra vita politica, oppure sia lasciata al libero giudizio dei singoli parlamentari. Ripeto, il Governo si rimetta all'Aula, e lei, onorevole relatore, si prenda finalmente la libertà di esprimere le proprie convinzioni, invece di farsi mediatore di una maggioranza che deve esprimere una politica comune di Governo in una materia che non è di politica di Governo.

In ultima analisi, se non sarà possibile trovare soluzioni condivise, si lasci libertà di voto. Che il nostro sia davvero un voto costituente, un voto libero da mandato, da vincoli di maggioranza o di opposizione. Fu così nel 1947; è stato così nei momenti più alti della nostra vita repubblicana. Mi auguro che questo possa accadere anche oggi, e che il Senato, che con questo disegno di legge rischia la sua fine, sappia essere all'altezza della sua storia e, spero, anche di un suo domani. (*Applausi dei senatori Villone, Mancino, De Petris e Dentamaro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (*Misto-AP-Udeur*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, stimato relatore, signor rappresentante del Governo, la proposta di revisione complessiva della Parte II della Costituzione è arrivata in Aula non sotto i migliori auspici, in un clima di grande incertezza. Una serie di circostanze ne fanno un caso unico nella storia delle modifiche alla Carta fondamentale, non poche, intervenute in cinquant'anni di ordinamento repubblicano.

La presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa in materia che dovrebbe essere rigorosamente riservata – se non proprio ad una sede *ad hoc*, data l'estensione e l'ampiezza della proposta – ad un confronto parlamentare libero e scevro da condizionamenti; la riforma come vessillo del Governo, o meglio di alcune sue parti, mentre la maggioranza parlamentare è stata in tutti questi mesi letteralmente assente dal dibattito; l'intrecciarsi di ricatti pesanti e tentativi di compromesso tra le forze di Governo, non certo di alto profilo, sui contenuti della riforma, tentativi agganciati addirittura alla verifica tuttora in corso e all'eventualità di un rimpasto.

Tutto ciò, purtroppo, è l'esatto contrario dello spirito costituente, che richiede invece la tensione positiva di tutte le forze parlamentari e dell'intero Paese nel perseguimento di un punto di incontro alto, fuori da logiche di schieramento e condizionamenti politici.

L'impostazione data dal Governo ha determinato evidenti difficoltà anche al relatore, il quale, nonostante la generosità e il pregio dei suoi sforzi, è stato costretto ad un atteggiamento ondivago, al punto che ancora oggi non è chiaro quale sia il testo che, tra la baita di Lorenzago e le segrete stanze di Palazzo Chigi o Palazzo Grazioli, l'Esecutivo – fattosi, ahimè costituente – intende sostenere. E questo rende più difficile anche il nostro compito.

In ogni caso, a prescindere dai preannunciati aggiustamenti e rifiniture in corso d'opera, le linee di fondo sono chiare e vedono la nostra ferma contrarietà. A cambiare quelle linee non valgono le poche modifiche introdotte in Commissione sotto l'apparenza di concessioni all'opposizione.

L'impianto complessivo dei tre capitoli della riforma (ordinamento della Repubblica, forma di Governo e garanzie costituzionali) rimane per noi inaccettabile.

Sulla forma di Stato le intenzioni vere di questo Governo ostaggio dei Padani sono state disvelate appieno dall'ormai famoso emendamento nel quale i tre Parlamenti, da tempo prefigurati dal ministro Bossi, sono stati celati maldestramente – non certo per inadeguatezza del relatore – sotto le pudiche vesti di «assemblee di coordinamento regionali». Tre Parlamenti, tre macroregioni, in sostanza tre Stati a stento riuniti in una sorta di innovativo modello confederale attraverso il quale rientra dalla finestra la mai abbandonata idea della secessione della Padania.

Il gioco, però, era troppo scoperto e il Governo non è stato in grado di reggerlo. Alleanza Nazionale e UDC devono pure preoccuparsi di salvare la faccia. Non più di quella, però.

Indicativa è la facilità con cui la Lega ha ceduto. La secessione istituzionale è un obiettivo che può anche essere rinviato; ciò che davvero interessa è la secessione reale: quella economico-finanziaria, quella dei servizi ai cittadini, quella dei diritti.

Ecco allora la blindatissima devoluzione, la competenza esclusiva delle Regioni in materia di sanità, istruzione e polizia locale che dividerà i malati, i bambini, i ragazzi, i cittadini tutti in italiani di serie A e di serie B, secondo il reddito medio delle Regioni di appartenenza, in piena rotta di collisione con i principi fondamentali della Parte I della Carta costituzionale, primi fra tutti il principio di universalità dei diritti e il principio di uguaglianza.

A questo tipo di devoluzione, alla divisione di fatto del Paese noi continueremo irrimediabilmente ad opporci, senza per questo auspicare ritorni al centralismo, né ritenere che l'attuale Titolo V fondi il migliore degli assetti possibili. Nel corso del dibattito in Commissione sono state prospettate varie soluzioni migliorative del testo vigente, connesse anche alla riforma, da tutti auspicata e da lungo tempo attesa, del bicameralismo perfetto. Ma tutte si sono scontrate con una posizione di netta chiusura.

Oggi ci presentiamo in Aula, noi forze di opposizione, con una proposta condivisa al nostro interno: costituzionalmente corretta, perché rispettosa dei principi che ho sopra richiamato (universalità dei diritti, uguaglianza, coesione sociale) come elementi nei quali si sostanzia il valore – altrimenti astratto – dell'unità nazionale; tecnicamente sostenibile, perché contempla una corrispondenza chiara tra riparto di competenza legislativa e sistema delle fonti, evitando l'eccessiva e inestricabile complicazione di quest'ultimo che deriva invece dalla proposta di maggioranza; politicamente coerente, perché in linea con l'istanza di completamento e perfezionamento della revisione del Titolo V, sulla base dell'esperienza in corso.

È bene, infatti, ricordare ancora una volta che quella riforma corrisponde al testo che fu proposto dalla Bicamerale D'Alema e approvato all'unanimità dall'Assemblea della Camera; circostanza ancora più importante, è stata ed è condivisa da tutto il mondo delle autonomie, a prescindere dagli schieramenti politici, ferma restando l'esigenza, ugualmente condivisa, di apportare alcuni correttivi e di completarla con una coerente riforma del Parlamento.

Abbiamo proposto, dunque, un Senato a composizione mista, in parte elettivo e in parte di derivazione dalle istituzioni regionali e locali, per realizzare un vero federalismo, per assicurare cioè che l'autonomia dei territori si svolga senza escludere un momento di sintesi, si iscriva effettivamente in un quadro di unità nazionale.

A tanto non basta l'astratta formula dell'interesse nazionale, cari colleghi di AN, se poi s'introduce – come nel testo di maggioranza – una competenza esclusiva delle Regioni in materia di sanità e scuola, inconciliabile con la riserva allo Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni corrispondenti ai diritti civili e sociali. L'interesse nazionale, insomma, è incompatibile con la devoluzione, mentre un autentico federalismo si realizza con la nostra formula dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento.

Quanto alla forma di governo, riteniamo assolutamente superato – e non temiamo di dirlo in controtendenza – il luogo comune per il quale l'obiettivo di questa stagione di riforme va identificato nell'assicurare al sistema stabilità e governabilità. Si tratta di risultati in larga misura raggiunti attraverso le modifiche profonde già intervenute sul terreno della legge elettorale, dei Regolamenti parlamentari, delle prassi e, non ultimo, del sistema politico.

L'andamento della XIII legislatura e di quella in corso mostrano, anzi, che il bipolarismo si va consolidando ed è favorita la formazione di ampie maggioranze parlamentari, sicché persino l'ossessione dei ribaltoni è un fantasma che si continua ad inseguire, assai più che un rischio reale.

Nulla giustifica, pertanto, la modifica del sistema in senso fortemente autoritario che la destra propone: una dittatura della maggioranza sul Paese e una dittatura del Primo Ministro sulla sua maggioranza.

A questo noi siamo fermamente contrari; non possiamo accettare l'idea che la democrazia consista nell'elezione di un dittatore.

La democrazia deve realizzarsi in ogni momento della vita delle istituzioni, mediante meccanismi di bilanciamento di poteri, mediante pesi e contrappesi, controlli e garanzie, quali tutte le Costituzioni democratiche del mondo assicurano e che, invece, la proposta di maggioranza ignora completamente. La rappresentanza non deve essere valore alternativo alla governabilità e all'efficienza; va perseguito invece un punto di equilibrio, escludendo semplificazioni rozze e pericolose.

Siamo contrari, quindi, a costituzionalizzare l'inserimento del nome del candidato *Premier* sulla scheda elettorale (non, invece, all'indicazione chiara di quel nome, ma in altra forma, di fronte all'elettorato) e a qual-

siasi altra soluzione che implichi surrettiziamente elezione diretta del Primo Ministro.

Siamo favorevoli a rafforzare i poteri del *Premier* rispetto alla compagine del Governo (nomina e revoca dei Ministri, avocazione alla competenza collegiale del Consiglio di affari che tocchino la politica generale), ma non a renderlo padrone assoluto della maggioranza parlamentare, impedendo a quest'ultima qualsiasi possibilità di dialettica istituzionale con il Governo e in particolare con il Primo Ministro.

Conseguentemente, siamo favorevoli a formule che non assegnino al *Premier* il potere di scioglimento della Camera dei deputati, come siamo contrari a qualunque automatismo nello scioglimento stesso.

Riteniamo che il giusto equilibrio che risieda nella formula della sfiducia costruttiva, salvo il potere del Presidente della Repubblica di valutare che la proposta parlamentare non corrisponda agli orientamenti del corpo elettorale.

Il cosiddetto congegno antiribaltone, voluto dalla proposta all'esame, rischia di rendere il Parlamento, in molti possibili casi, ostaggio di pochissimi.

Il Presidente della Repubblica deve conservare, quindi, il ruolo di garante non solo delle autonomie territoriali, dell'unità nazionale e della legalità, ma anche delle istanze irrinunciabili di continuità e correttezza nel funzionamento del sistema istituzionale; istanze che non possono essere soddisfatte, a nostro avviso, da meccanismi automatici o comunque rigidi.

Dottrina ed esperienza politica attestano univocamente che uno dei pregi più importanti di una Costituzione, in termini di rendimento, è dato dalla flessibilità che essa è in grado di assicurare al sistema.

Si apre così il terzo delicatissimo capitolo, quello delle garanzie democratiche.

Su questo la proposta di maggioranza è praticamente inesistente; su questo invece noi chiediamo interventi particolarmente incisivi: perché un Governo forte, quale già esiste e si vuole ulteriormente perfezionare, richiede contrappesi adeguati; e tali non sono più, nel contesto attuale, quelli che la Costituzione del 1948 concepì in funzione di un sistema istituzionale di tipo parlamentare puro, a Governo debole, nonché di un sistema elettorale interamente proporzionale e di un bicameralismo perfetto, nel quale addirittura la diversa durata delle due Camere titolari del potere di fiducia costituiva ulteriore elemento di debolezza dell'Esecutivo.

Le nostre proposte riguardano, anzitutto, l'intangibilità dell'attuale composizione della Corte costituzionale, con attribuzione al solo Senato della elezione dei giudici riservati alla scelta parlamentare, in modo da sottrarla completamente alla maggioranza politica che sostiene il Governo e da garantirne il raccordo con le autonomie territoriali.

Riguardano poi l'aumento dei *quorum* per l'elezione dei titolari degli organi di garanzia, nonché per le modifiche della Costituzione e dei Regolamenti parlamentari, non potendo l'una e le altre essere lasciate alla disponibilità della maggioranza senza negarne la funzione stessa e cadere, quindi, in intrinseca, insanabile contraddizione.

Chiediamo anche la concentrazione nel Senato dei poteri di scelta delle Autorità indipendenti; inoltre, la modifica della disciplina dei *referendum*, in modo da adeguarla alle forme della partecipazione e della comunicazione quali si sono profondamente evolute negli ultimi cinquant'anni.

Da ultimo, ma non certo per importanza, il capitolo delle garanzie costituzionali deve necessariamente comprendere la garanzia delle garanzie, quella che costituisce preconditione indispensabile per il funzionamento corretto di qualsiasi sistema democratico, in quanto assicura la correttezza nella formazione dell'opinione pubblica e nella raccolta del consenso elettorale: la garanzia del pluralismo nell'informazione e la prevenzione dei conflitti d'interesse per i titolari degli incarichi di Governo.

Chiediamo, quindi, l'introduzione almeno di norme di principio sull'equilibrio dei poteri reali nella società del terzo millennio. Mi auguro che il relatore, il Governo e la maggioranza apprezzino lo sforzo che l'opposizione tutta sta producendo per dare vita ad una riforma condivisa. Proprio a questo scopo, fin dall'inizio ci siamo espressi con estrema chiarezza sulle proposte ricevute e proponiamo a nostra volta su ogni punto correzioni, modifiche o alternative che riteniamo, e speriamo siano ritenute, serie e argomentate, comunque con unitarietà di contenuti e di toni da parte nostra.

L'auspicio è che a questo atteggiamento non corrisponda un arroccamento della maggioranza sulle attuali posizioni, peraltro non ancora chiare, ma una reale disponibilità a un confronto aperto per la ricerca di soluzioni comuni, di un punto d'incontro che non costringa nessuno a coinvolgere il Paese in una battaglia lacerante, che non gioverebbe a nulla e a nessuno: non è una minaccia, davvero non lo dico con questo spirito e credo che nessuno di noi lo senta in questo modo, ma sarebbe – purtroppo – una conseguenza inevitabile.

Credo che insieme, con il contributo determinante anche del relatore e con un atteggiamento saggio e di alto spirito da parte del Governo, possiamo fare in modo di evitare questa conseguenza. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, mi pare che ci troviamo in una situazione inedita per il nostro Paese e per qualsiasi Paese europeo. Siamo davanti ad un disegno costituzionale che modifica in sostanza la seconda parte della Costituzione insistendo su questioni essenziali attinenti alle istituzioni della Repubblica.

Chi contrappone un'area di presunti innovatori, che vorrebbero rendere la Costituzione al passo con i tempi, ad un'area di presunti conservatori, che viceversa non vorrebbero cambiare una virgola, dice una cosa non vera. Tutti riteniamo che sono necessari adeguamenti in ragione del

cambiamento del sistema elettorale maggioritario che noi Comunisti non condividiamo, ma di cui prendiamo atto.

D'altra parte, è ragionevole e legittimo (tant'è che è previsto dalla Costituzione medesima, e che è avvenuto, avviene e avverrà) modificare con legge costituzionale questi o quegli articoli, al fine di rinnovare la Carta e di innervarla di nuova linfa da innestare nel suo corpo, sostanzialmente sano, moderno e avanzato.

Ma noi oggi, signor Presidente, siamo davanti a tutt'altra situazione. Un giorno, nel terribile agosto dello scorso anno, abbiamo assistito al fatto che alcuni parlamentari, definiti dai *media* con l'ambizioso e rischiosissimo nomignolo di «saggi», si erano temporaneamente trasferiti a Lorenzago di Cadore per approfondire la traccia di quel disegno di legge costituzionale che oggi stiamo in sostanza discutendo.

Dunque, tutta l'Italia ha appreso – e lo ha appreso dai *media* – che alcune eminenti personalità della Casa delle Libertà si erano viste in forma parziale, e dunque essenzialmente privata, in quella particolare località per una pesantissima riforma costituzionale.

Chiunque conosca, sia pur sommariamente, la genesi della nostra Costituzione (sintetizzata poco fa dal senatore Passigli) non può che rimanere sgomento dallo scarto incommensurabile fra lo straordinario processo di partecipazione e di rappresentanza, di confronto fra varie culture politiche, di alta compenetrazione fra tali culture, di proposizione di valori che si ebbe allora nel particolarissimo scenario del dopoguerra e le modalità tramite cui, fin dall'inizio, si è avviata la costruzione della proposta di riforma costituzionale che per le sue dimensioni e la sua importanza contiene cambiamenti di straordinario rilievo.

Poi, ci siamo trovati davanti alla presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa su un tema così generale.

Né sono l'unico a registrare la radicale parzialità della proposta attuale, se altri, anche in maggioranza, pur immaginando percorsi alternativi da noi non condivisi, hanno criticato, anche questa mattina, il modo attraverso cui siamo arrivati al dibattito attuale.

Lo stesso onorevole Servello ha riconosciuto che siamo impegnati in una riforma decisiva per il futuro del Paese, in un clima di contrapposizione frontale fra maggioranza e opposizione, e di «confronto aspro» – uso le sue parole – «nella stessa maggioranza». Siamo poi distanti dalle proposte che egli avanza, a cominciare dal presidenzialismo. Ma il senatore Servello ha riconosciuto il paradosso per cui ci dividiamo su ciò che dovrebbe unire e dunque in futuro ci divideremo in modo sempre più marcato.

Vorrei segnalare che questo dibattito avviene a quasi tre anni dall'inizio del lavoro di un Governo che più volte è stato criticato da varie parti dell'opposizione e in vari casi da tutta l'opposizione perché proponeva, e di conseguenza la maggioranza approvava, leggi a nostro avviso di dubbia costituzionalità.

Noi Comunisti Italiani, in questi anni, abbiamo giudicato i comportamenti e le scelte del Governo e della maggioranza, o comunque molti dei

risultati del loro lavoro come tesi a prefigurare una sorta di Costituzione reale, altra rispetto alla Costituzione della Repubblica. Cosa pensare, d'altra parte, quando persino il *Premier* critica la Costituzione, perché in qualche modo contaminata dal sovietismo?

Potrei, a questo proposito, soffermarmi sul numero rilevante di articoli della Costituzione per così dire in sonno, a cominciare dai principi fondamentali, che ci sembrano in qualche modo messi in mora nella pratica quotidiana di questo Governo e di questa maggioranza, e non parlo solo, anche se parlo in primo luogo di questo, dell'articolo 11.

Dunque, il primo dato che colgo è che il metodo inizialmente adottato dalla maggioranza per proporre la struttura della riforma costituzionale e lo scenario in cui tale riforma si colloca rendono totalmente scongiabile qualsiasi manomissione costituzionale, perché la riforma appare condizionata in modo assoluto dalle opinioni – peraltro su alcune questioni radicalmente contrastanti al suo interno – di una maggioranza parlamentare che per definizione è transeunte. Non mi pare molto ragionevole cambiare la Costituzione ad ogni legislatura.

Certo, c'è il problema di un cambiamento che adegui la Costituzione ai diversi meccanismi elettorali, ma è possibile e realistico in queste condizioni? C'è ancora un motivo che mi permetto di sottolineare, signor Presidente, che mi induce a ritenere sbagliato il fatto che noi, qui e ora, stiamo discutendo di questo. Ho letto che, secondo il Presidente del Consiglio, la scala di priorità e dunque la sequenza cronologica dei temi da affrontare è la seguente: prima la riforma della giustizia, poi la riforma costituzionale, infine la situazione economica.

Credo con tutta franchezza che in questa successione, nel silenzio tombale attinente ai provvedimenti urgenti riguardanti l'impoverimento della stragrande maggioranza dei nostri concittadini, la politica economica e industriale, la lotta al caro vita, i problemi del lavoro, si evidenzia la distanza incommensurabile tra i problemi attuali del Paese e l'agenda del Governo e della maggioranza.

Colleghi della maggioranza, non sono propaganda i dati che attestano la diminuzione del valore dei salari, l'esponentiale incremento dei nuovi poveri, il fenomeno nuovo dei lavoratori poveri, le difficoltà che oggi ha tanta parte del Paese per arrivare semplicemente alla fine del mese.

Trovo sconcertante il silenzio, la sottovalutazione, il fatuo ottimismo, la politica di pura immagine che fa il Governo davanti a una vera e propria emergenza. C'è una questione sociale che è esplosa, come da tempo è stato previsto dai Comunisti Italiani, ma non vi è alcuna risposta.

Da questo punto di vista, trovo ancora più bizzarro sottovalutare o passare sotto silenzio alcune delle considerazioni proposte dalla Corte dei conti. È vero che sono emersi dal nero, invece dei 3,5 milioni di lavoratori stimati, 3.584 lavoratori? È vero che il decreto-legge taglia spese della fine del 2002 ha attribuito una discrezionalità al Ministro dell'economia che non ha alcun riscontro in Occidente? È vero che la sessione di bilancio del 2004 ha travolto la procedura parlamentare? È vero che ci sono problemi di trasparenza e significatività dei conti pubblici? È vero

che le riforme del fisco e del *Welfare* non hanno copertura finanziaria? È vero che nella Pubblica amministrazione si abusa delle consulenze ai privati? È vero che le cartolarizzazioni e le *una tantum* hanno trasferito oneri sulle future gestioni? Questo emerge e attesta ancora una volta la necessità e l'urgenza dell'intreccio fra politica economica, trasparenza e ruolo del Parlamento. Anche per questo mi pare sbagliata l'agenda che stiamo seguendo.

Ancora sul merito, rispetto al quale ha già detto questa mattina il collega Marino citando tra l'altro, a proposito di devoluzione, l'articolo 3, ove si afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.

Vorrei aggiungere una sottolineatura delle ultime parole dello stesso articolo, ove si evoca l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È inutile che dica a voi, colleghi senatori, l'importanza costituzionale di queste due parole «partecipazione» e «lavoratori», che evocano ben altra architettura costituzionale, ben altro modello di democrazia, ben altra sollecitazione dello spirito pubblico.

Altro che devoluzione, altro che competenza esclusiva delle Regioni in merito a scuola, sanità, polizia: piuttosto diseguaglianza dei cittadini a seconda delle Regioni! Altro che organismi intermedi che evocano nuovi condizionamenti al Parlamento della Repubblica e nuove rotture della coesione sociale!

Voi lo sapete, colleghi della maggioranza, sapete meglio di me quanto pesanti siano al vostro stesso interno le lacerazioni proprio su questo tema. Sapete quanto sia curiosamente in contrasto con un giusto spirito di decentramento la concentrazione di poteri e il modo con cui questi sono esercitati, per fare un solo esempio, dal Ministro Tremonti.

E allora l'intero progetto di riforma costituzionale appare profondamente schizofrenico: da un lato, si evocano strutture che svuotano in chiave devoluzionistica il ruolo del Parlamento, con un meccanismo istituzionale che prefigura tra l'altro un incalcolabile numero di conflitti di attribuzione, di tensioni, di confusione di ruoli tra i diversi livelli; dall'altro si prefigurano un'ulteriore concentrazione di poteri nel *Premier*, una pericolosissima *deminutio* del Presidente della Repubblica, una palese politicizzazione della Corte costituzionale, contrastando così in modo abbastanza singolare le critiche alla politicizzazione della magistratura e della stessa Corte costituzionale di tante personalità della destra. Non sono stati di recente uomini della maggioranza a insinuare questo limite della Corte all'atto della sua decisione relativa alla illegittimità del cosiddetto lodo Schifani?

E ancora, si parla di una sorta di Senato allargato ai Presidenti delle Regioni. In proposito, non aggiungo altro alle articolate, approfondite e importantissime considerazioni critiche espresse questa mattina dal presidente Fisichella.

Rottura della coesione sociale, presidenzialismo, devoluzione, centralismo: un modello istituzionale che avvia il nostro Paese al di fuori di quel

particolarissimo impianto fissato dalla Costituzione (che pure non è solo una Costituzione liberale); che contraddice i principi del bilanciamento dei poteri, dei controlli e dei contrappesi; che viola, a nostro avviso, lo spirito del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

Eppure, ciò nonostante, sono state avanzate in modo unitario proposte di miglioramento: la bozza Amato. Ma tali proposte sono state semplicemente scartate. Colgo l'occasione, in questa sede, per sottolineare con quale spirito i Comunisti Italiani si misurino con questa materia, nonostante l'abissale distanza dalle nostre opinioni di questa proposta.

Noi Comunisti Italiani abbiamo proposto un emendamento con cui la materia della tutela e della sicurezza sul lavoro viene spostata dalle materie di legislazione concorrente a quelle esclusive dello Stato e con questo proponiamo di modificare, migliorandolo (a conferma del nostro spirito libero da pregiudizi), il testo approvato nella precedente legislatura. Sulla tutela e la sicurezza del lavoro, infatti, si potrebbe determinare una situazione grave ed iniqua, in base alla quale la legge ordinaria potrebbe essere diversa da Regione a Regione.

Non solo. Noi Comunisti Italiani proponiamo di inserire in Costituzione la competenza esclusiva dello Stato in materia di rappresentanze sociali, una norma richiamo che fissi costituzionalmente il principio della rappresentanza sociale e quindi agevoli e, per ciò che ci riguarda, acceleri la possibilità di sostenere e di approvare finalmente una legge che il mondo del lavoro aspetta da troppo tempo: la legge sulla rappresentanza sindacale.

In conclusione, signor Presidente, noi pensiamo che il metodo che ha accompagnato la proposta e l'articolazione della legge, il merito della legge, il drammatico contesto economico e sociale portino ad un pesante giudizio, non solo sulla legge stessa, ma anche sullo stile di questo Governo e di questa maggioranza.

Si è parlato, da parte di rappresentanti dell'opposizione, non certo di sinistra come noi Comunisti Italiani, di dittatura della maggioranza. Gli stessi contenuti di questa riforma confermano questa prospettiva: una dittatura della maggioranza con un *dominus* a cui la Costituzione si adeguerebbe, prendendo quasi atto dell'aura speciale, provvidenziale attorno a lui costruita dai *media* per fini ovviamente propagandistici; visione cui in Italia non eravamo davvero abituati dal 1945 in poi.

Vorrei aggiungere che quando la maggioranza si muove come una totalità c'è un pericolo in più, che è appunto quello di una pratica totalitaria che in realtà nasconde, come l'aspro dibattito all'interno della Casa delle Libertà conferma, radicali divisioni della maggioranza e, dunque, una sua sostanziale debolezza.

Noi Comunisti Italiani non nascondiamo la nostra totale e motivata sfiducia nei confronti di questo Governo e la nostra grande preoccupazione, anche alla luce di questa proposta di legge costituzionale, per il futuro del Paese e per il pericolo democratico che verrebbe codificato da questa legge.

Per questo, in tutte le sedi istituzionali, politiche e sociali noi Comunisti Italiani ci comporteremo di conseguenza. (*Applausi dei senatori Zanda e De Petris*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, signor relatore, signori rappresentanti del Governo, io ed il mio Gruppo stiamo affrontando questo dibattito sulla riforma costituzionale con grande imbarazzo e disagio: basta vedere quest'Aula.

Abbiamo sempre pensato, e così è stato anche nelle storie delle Commissioni bicamerali, che si dovesse affrontare una questione così complessa come la riforma non di un singolo articolo della Costituzione, ma addirittura, come in questo caso, di ben trentacinque articoli, ossia di gran parte della Parte II della Costituzione, con modalità, con uno spirito e con una capacità di costruire intese anche trasversalmente alla maggioranza e all'opposizione sui punti più alti.

Così è sempre stato, così è stato per quanto riguarda lo spirito dell'Assemblea costituente, ma così è stato anche nelle travagliate storie delle Commissioni bicamerali di questo Paese.

Invece noi oggi siamo chiamati a questa discussione sulle regole che riguardano il futuro dell'assetto democratico del nostro Paese sulla base di una proposta del Governo, con una Costituente avviata da quattro cosiddetti saggi riuniti in una baita a Lorenzago. E su che basi? Sulla spinta delle pulsioni secessionistiche della Lega e sull'onda oggi di una burrascosa verifica di Governo. Siamo infatti, tutti noi, in attesa di sapere quali saranno poi le proposte di emendamento che saranno qui presentate anche da parte del relatore; queste forse dipenderanno dalla composizione o meno di questa verifica di Governo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(*Segue DE PETRIS*). È facile, certo, come ho detto all'inizio, o forse anche ingenuo, richiamare lo scontato paragone con il clima culturale, politico ed ideale che accompagnò l'Assemblea costituente, che ha prodotto – è bene ricordarlo – la nostra Carta costituzionale, che rimane a tutt'oggi, a nostro avviso, una delle più significative nel panorama degli Stati democratici.

Ma, al di là di questo forse scontato paragone, pensavamo fosse patrimonio di tutti che, nel momento in cui ci si accinge a riscrivere le regole fondamentali, o una parte così consistente e sostanziale della Costituzione, si dovesse avere la possibilità di costruire davvero un dibattito si-

gnificativo, un dialogo, una reale condivisione nel riscrivere queste regole. O forse, meglio ancora, per riscrivere ed arrivare ad una fase costituente è necessario, oltre che uno spirito all'interno del Parlamento, delle forze politiche e dei singoli parlamentari, anche una spinta vera, un collegamento vero con il Paese.

Si può intervenire in modo così profondo e disarticolante sulla forma dello Stato senza, appunto, questo reale collegamento con i bisogni, le esigenze dei cittadini? Nella storia di tutti i Paesi democratici – e sicuramente questo vale per tutti i Paesi europei – lo spirito costituente non era soltanto patrimonio dei padri costituenti, dei costituzionalisti, dei parlamentari, delle forze politiche, ma era proprio il frutto di un clima, di una spinta anche ideale, di esigenze vere da parte del Paese.

Forse voi ricorderete anche il dibattito che qui si è svolto sulla Convenzione europea. Io vorrei ricordare, ad esempio, le critiche che il nostro Gruppo ha portato anche alle modalità con cui si arrivava a quella Costituzione europea (e poi si sono visti anche i risultati). Una delle critiche più forti era legata proprio al fatto che ogni Costituzione, ogni modifica costituzionale rilevante, deve essere anche il frutto di una spinta di ideali, di valori, di condivisione forte.

Ecco, tutto questo oggi sicuramente non c'è. Non solo, ma si va avanti pensando tranquillamente che si può modificare in modo così sostanziale la forma del nostro Stato attraverso veri e propri colpi di maggioranza. La collega Dentamaro prima parlava addirittura – e ha perfettamente ragione – di un Governo che si è fatto Costituente.

Ma – dico io – si può pensare di andare avanti a colpi di maggioranza, per di più una maggioranza «blindata» dai ricatti della Lega sulla *devolution*? Io chiedo anche al relatore, che so essere persona la quale, anche per la sua cultura istituzionale, è sempre stata molto attenta a queste questioni: si possono – dico io ancora – fare grandi riforme dall'alto, senza una riflessione peraltro vera – sottolineo: vera – sugli effetti che si sono prodotti, per esempio, nel nostro sistema istituzionale, a causa delle innovazioni degli anni Novanta, a partire dal maggioritario?

Vogliamo capire veramente che cosa ha comportato l'adozione del maggioritario, in chiave di maggiore efficienza di governo, di stabilità e ruolo delle assemblee elettive? Infatti, abbiamo ascoltato gli interventi di molti esponenti della maggioranza e ogni volta, alla fine, la motivazione è stata sempre la stessa: adeguare la nostra Costituzione alle esigenze di una governabilità effettiva, di stabilità.

Avete riflettuto seriamente su cosa ha comportato, per esempio, il nostro passaggio al maggioritario? Siete convinti che ha portato maggiore stabilità o efficienza del Governo? Non mi pare proprio. Il maggioritario ha aumentato (e lo sappiamo perfettamente tutti) la frammentazione dei partiti, la personalizzazione, ha condotto al leaderismo esasperato, che ha gravemente indebolito la funzione della rappresentanza politica.

Dobbiamo fare una riflessione anche su ciò che è accaduto in termini di poteri di rappresentanza delle assemblee elettive, dopo molti anni ormai dalla riforma, con l'elezione diretta del sindaco, su cosa sono oggi e quali

sono i poteri effettivi dei consigli comunali; pensiamo all'innovazione che – anch'essa – ha comportato un potere molto forte dei Governatori.

Queste riflessioni era doveroso farle pacatamente, seriamente tra maggioranza e opposizione, anche con riferimento agli effetti che si sono prodotti dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, quella del federalismo; sappiamo tutti che era necessario operare degli aggiustamenti. Era necessario fare delle riflessioni anche sulla legislazione concorrente.

Invece, che cosa si sta producendo oggi? Ci si presenta un disegno di legge che da questo punto di vista, seguendo ancora una volta la logica della stabilità, fa un ulteriore salto di qualità. Denunciavo poc'anzi gli effetti di leaderismo, l'indebolimento della rappresentanza politica; qui si fa un ulteriore salto in avanti verso un premierato assoluto, che rischia davvero di portare il nostro sistema verso una deriva plebiscitaria basata sul potere assoluto del *Premier*.

Voglio introdurre un'altra questione e mi piacerebbe ricevere nella replica del relatore una risposta. Noi ribadiamo che l'impianto che ci viene proposto è inaccettabile anche perché, nel modificare la II Parte della Costituzione, si mettono in discussione i principi della sua I Parte, e alcuni sono principi supremi di garanzia della Costituzione.

È il caso della *devolution*, che comporta il venir meno dell'universalità dei diritti. Pensiamo al campo della sanità, della sicurezza e della libertà personale. Pensiamo all'articolo 3, al principio di uguaglianza. Pensiamo all'articolo 5, che recita: «La Repubblica, una e indivisibile (...)».

Senatore D'Onofrio, lei sa perfettamente che secondo la Corte nemmeno una legge costituzionale può derogare a certi principi. Invece – e questa è la parte più inquietante dell'impianto che ci avete presentato – proprio i principi supremi vengono messi in discussione, aprendo così la strada alla messa in discussione della Parte I della Costituzione, che è il patto condiviso, il patto sociale, culturale e politico che lega insieme noi e il Paese (sempre che lo si voglia ancora tenere insieme, ma questo è argomento sul quale avremo modo di discutere ancora).

Si presenta poi un modello istituzionale assolutamente ibrido, anzi di più, perché se fosse ibrido sarebbe ancora qualcosa di naturale, ossia un prodotto transgenico, con pezzi presi da una parte e dall'altra. Penso alla forma di governo.

E che dire del Senato federale? L'unico aspetto positivo è che esso sia elettivo e non di altro tipo, come all'inizio sembrava si volesse imporre. Che dire poi della sua composizione? Il nuovo articolo 58 fa riferimento ai requisiti di eleggibilità per i senatori. Non so come definire tutto ciò, se una nuova consorceria o una nuova corporazione. Di fatto, vengono messi in discussione gli articoli 3 e 51 (su quest'ultimo tornerò dopo). Infatti: «Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Non molto tempo fa abbiamo appunto modificato, come tutti voi ricorderete, proprio l'articolo 51. Infatti, nonostante questo specificasse in modo chiaro che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso potessero accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, decidemmo di aggiungervi: «A tal fine la Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini».

Senatore D'Onofrio, secondo lei, nell'indicare i requisiti di eleggibilità per i senatori non stiamo violando, per esempio, l'articolo 51 della Costituzione? Le donne in questo Senato sono poche, circa l'otto per cento del totale. Tale percentuale sale leggermente all'interno dei Consigli degli enti locali, perché in quegli ambiti c'è maggiore possibilità di rappresentanza per le stesse.

Questo significa che addirittura si mette una soglia di sbarramento alla possibilità di candidatura; pensate poi all'arrivo. Eppure quella modifica dell'articolo 51 è stata votata quasi all'unanimità, con pochissimi distinguo (forse l'astensione del senatore Turroni, se non ricordo male); potrei anche rileggere il dibattito.

Oggi, invece, tutto ciò si mette assolutamente in discussione, come si mette in discussione il principio, assolutamente fondamentale, di uguaglianza: un modo per tutelare, forse, il ceto politico.

Che cos'è questo Senato federale per le sue competenze, per la sua composizione, con l'aggiunta dei Presidenti delle Regioni, dei Governatori, con una variabilità anche nel numero dei suoi componenti? Capisco la discussione sul superamento del bicameralismo perfetto, ma credo stiamo dando vita ad un cosiddetto Senato federale della Repubblica che non è elemento di unificazione del Paese, bensì di rottura.

Pensiamo ad esempio al fatto che il Senato si può organizzare per Commissioni territoriali anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione. Questo fa il paio con i famosi parlamentini che voi avete forse accantonato (non lo sappiamo, dipende sempre dalla verifica politica).

Potrei continuare a lungo soffermandomi sulla forma di governo, sul potere del *Premier* di scioglimento della Camera, sul ruolo riservato al Presidente della Repubblica, assolutamente derubricato a quello di notaio.

Però, siccome il tempo è avaro, mi soffermerò su un tema che mi sta particolarmente a cuore: Roma Capitale. C'era stato un impegno, da parte del relatore (dopo la discussione e valutazione di emendamenti presentati da più parti, dai parlamentari di Roma di varie forze politiche), a formulare un'ipotesi che venisse incontro alla riaffermazione che, come altre capitali, Roma, in quanto Capitale della Repubblica, ha uno statuto speciale e – dico io – l'identificazione di questo assetto istituzionale (com'è per altre capitali, come Madrid, Bruxelles, Parigi, Washington) è compito della Nazione; quindi deve essere regolato dal Parlamento.

Non possiamo accettare che lo *status* giuridico di Roma Capitale (questo sì fa il paio con gli insulti quotidiani del Ministro per le riforme istituzionali a questa Città, alla Capitale di questo Paese), dal punto di vi-

sta costituzionale e dal punto delle fonti, sia non una questione nazionale, ma una questione delegata alla Regione Lazio.

Tra l'altro, so che è una questione che a lei sta particolarmente a cuore: come potrebbe la Regione Lazio, senza una legge ordinaria dello Stato che sancisca la potestà normativa e i margini di autonomia della Capitale (anche quella finanziaria), assicurare l'autonomia finanziaria, che è essenziale per i compiti della Capitale?

Concludo rilevando che questo modo di trattare, con l'articolo 32 proposto Roma Capitale (tra l'altro, in quell'articolo si stabilisce che Roma è Capitale della Repubblica federale, secondo me in contraddizione con l'articolo 5 della Costituzione) la dice lunga sul fatto che certamente e ancora di più il provvedimento è frutto di una serie di veti incrociati che vuole portare il Paese non certo verso la stabilità, ma verso una deriva assolutamente pericolosa per la sua democrazia e per la sua unità. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Giaretta*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei fare una comunicazione. Proseguiremo i nostri lavori e coloro che verranno chiamati e non interverranno decadranno dalla facoltà di parlare. Non si pensi poi di poter intervenire martedì mattina; non ho capito sulla base di quale voce sia stato possibile pensarlo. Abbiamo concordato che all'apertura dei lavori di martedì mattina ci saranno un intervento di maggioranza ed uno di opposizione; successivamente, si passerà alle repliche, che dovranno concludersi nella mattinata di martedì. Quindi, procediamo secondo i normali canoni del nostro Regolamento.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, con riferimento a quanto lei ha testé affermato, mi sembra di ricordare che si fosse detto che i colleghi D'Andrea, Manzella e Pastore sarebbero stati chiamati ad intervenire martedì mattina. Vorrei evitare che siano dichiarati decaduti, cioè che la loro assenza fosse considerata come una rinuncia all'intervento.

PRESIDENTE. Io so solo dei senatori Manzella e Pastore.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, confermando quanto diceva il relatore, la informo che il senatore D'Andrea mi ha assicurato che sarebbe stato qui martedì mattina perché così gli era stato comunicato, non so francamente da chi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Giaretta.

Ho parlato adesso con il presidente Pera, che mi ha comunicato non essere stato oggetto di nessuna richiesta. Proprio per le specifiche che sono state date, consideriamo allo stesso modo i senatori D'Andrea, Manzella e Pastore, per accordi che non so con chi siano stati presi, ma comunque nella correttezza del dibattito che deve essere garantita. Per il resto, procederò secondo Regolamento.

È iscritto a parlare il senatore Maffioli. Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi stavo attardando a rimettere in ordine le idee. Se possibile, chiederei di fare intervenire il collega Brignone prima di me.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, intende intervenire prima del senatore Turroni?

BRIGNONE (*LP*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brignone. Ne ha facoltà.

BRIGNONE (*LP*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo il dibattito svoltosi in Commissione ed i numerosi interventi dei colleghi in quest'Aula, peraltro non ancora conclusi, gli aspetti e le interpretazioni politiche degli articoli di questo disegno di legge costituzionale sono stati ampiamente esaminati e valutati ed appare chiaro a chiunque che l'intenso lavoro di affinamento, che proseguirà ancora per via emendativa, è la risultante dei numerosi pesi e contrappesi, modifiche e contromodifiche, proposte ed affinamenti, con cui le forze politiche di maggioranza si sono sforzate di non cedere eccessivamente alle istanze della Lega Nord, senza però scontentarla del tutto, e al contempo di coniugare le convinzioni e le esigenze proprie con quelle oggettive dell'aggiornamento delle norme costituzionali ai fini dello snellimento delle procedure legislative e di una migliore governabilità, superando al contempo il sistema vetusto, ma ancora ben radicato, del bicameralismo perfetto.

Ammettendo che le modalità di elezione, la composizione ed il ruolo del nuovo Senato possano consentire di denominarlo «federale» fin dall'articolo 1, che novella il comma 1 dell'articolo 55 della Costituzione, ritengo però non sorrette dall'impianto normativo successivo le definizioni «Repubblica federale» all'articolo 32 e «unità federale della Nazione» all'articolo 22.

La discussione in merito alla soppressione della parola «federale» in relazione agli effetti concreti nell'impianto costituzionale, svoltasi in Commissione, richiama l'analogo dibattito nella Commissione bicamerale

per le riforme costituzionali della scorsa legislatura, dove egualmente l'eventuale uso del termine «federale» nel titolo non veniva poi legittimato dalla realtà delle norme. Ritengo che l'approfondimento stesso del dibattito abbia condotto, da ultimo, a perdere di vista le convinzioni e le premesse che muovono ancora adesso la Lega Nord sulla strada della devoluzione e del federalismo.

Per questo motivo desidero esporre alcune considerazioni storiche e valutative. In Italia sappiamo che sta tramontando, per motivi intrinseci e per cause esterne di dimensioni sovranazionali, la concezione di Stato unitario scaturita dal Risorgimento. Essa proveniva dalla convinzione che, prima ancora della lingua, delle tradizioni, della convergenza stessa del processo storico nella volontà nazionale, esistesse inconsapevolmente nella storia preunitaria una coscienza nazionale italiana. Si trattava però di un concetto letterario, romantico e aristocratico di nazionalità spontanea, non certo diffuso fra le masse.

Se dalla Nazione virtuale si è pervenuti poi alla Nazione-Stato, burocraticamente accentrata ed estesa in un'area dove lingua, cultura, costumi sono risultati unificabili, è perché ci si è avvalsi prima del sistema scolastico e del servizio militare, poi di mezzi di comunicazione di massa controllati e gestiti dallo Stato, e infine perché si è instaurata in sostanza la necessità di accettare la dipendenza dallo Stato in ogni attività, anche immateriale, pena la marginalizzazione. Ne è testimonianza che gli enti locali reclamano autonomia dallo Stato, ma nello stesso tempo dipendono da esso quasi per ogni necessità.

La storia della formazione della coscienza italiana corrisponde quindi alla storia della concentrazione del potere politico in Italia, che progressivamente ha mortificato e ricondotto entro schemi nazionali concezioni e tradizioni di sovranazionalità spontanea. Anche le guerre sono state nazionali e la loro storia è divenuta una storia di fatti e di memorie nazionali. Esse hanno contribuito ad annullare le nazionalità spontanee, ovvero le supernazionalità dei popoli con i miti dei sacri confini. Vi concorsero sia il pensiero e il programma unitaristico repubblicano, che diede avvio all'unificazione del Paese, sia quello monarchico, che la concluse.

Ancora oggi, però, nonostante tutto, le comunità che abitano i versanti al di qua e al di là delle Alpi sono legate dalla stessa lingua, tradizioni, religione, spesso da vincoli di parentela. I nuovi confini, tracciati sulle Alpi occidentali e orientali dopo le guerre mondiali, hanno rappresentato fratture fra nazionalità spontanee, ma sono stati proposti come il limite, che il modello giacobino-napoleonico di Stato centralizzato tendeva ad accentuare, mentre convinceva al contempo i cittadini, entro i nuovi confini nazionali, che gli organi e le regole cui venivano sottoposti erano legittimi.

Le antiche supernazionalità, come sappiamo, furono definitivamente sepolte anche dagli «ismi» inquieti, poi tragici, che dagli anni Venti in poi del secolo scorso sfociarono dalla dimensione artistico-filosofico-letteraria in quella sociale e politica, sfaldando grandi aggregazioni economico-culturali, come la mitteleuropea.

Nel recente passato si sono dissolte entità come l'Unione Sovietica, la Jugoslavia e forze centrifughe hanno determinato in molti altri Paesi (Cecoslovacchia, Belgio, Canada, Spagna, eccetera) fratture o dimensioni autonomistiche più o meno accentuate.

Ora anche in Italia necessità socio-economiche, rinnovate consapevolezze e istanze culturali tendono a superare le linee di demarcazione dei confini nazionali verso la costituzione di aree regionali omogenee. Voglio fare un esempio. Fra le province di Cuneo, Imperia e Nizza è stata costituita, a fini di collaborazione nella viabilità, nel turismo, nella cultura, nella valorizzazione e sfruttamento delle risorse, una sorta di regione o di provincia virtuale detta delle «Alpi del mare».

Come si vede, è questo il processo inarrestabile della storia, che vede le comunità autonome dotate di autentica identità, riappropriarsi di quanto appartiene loro.

I popoli, dunque, si aggregano per affinità, per necessità, per desiderio di stare insieme, realizzando come diceva Renan nel 1887, quando si interrogava sull'essenza delle nazioni, il cosiddetto plebiscito quotidiano. Renan, collegava con fine sensibilità religioni e realtà storiche, cristianesimo e mondo antico.

In Italia, al contrario, le eredità storiche di dimensione regionale e territoriale, recepite dal progetto di legge Cavour-Farini-Minghetti per l'ordinamento regionale dello Stato, presentato alla Camera e respinto, venivano annullate dall'egoismo nazionale dell'età crispina. D'altronde, allora come sino a poco tempo fa, presso le masse l'idea del federalismo era debole, poiché esse sono portate a considerarne gli incentivi tenuti volutamente deboli e nascosti.

Oggi, anche se lo Stato-Nazione si sforza di mantenere una sovranità economica sulle regioni o macroregioni del Paese, siamo molto lontani dal contesto in cui si sviluppò il colbertismo.

La globalizzazione dei mercati finanziari ha ridotto per gli Stati-Nazione, in declino come unità di attività economica, la possibilità di proteggere la propria economia. Il loro ruolo storico non è più così importante.

In un'economia mondiale, l'espansione della domanda in un Paese determina spesso aumenti produttivi ed occupazionali in un altro. Tassi di interesse competitivi favoriscono investimenti all'estero; la visione stessa del mondo, soprattutto fra i giovani, è mutata. Essi si abbigliano, parlano, consumano o ambiscono di farlo ormai in modo simile.

Queste sono le riflessioni e le premesse necessarie per affrontare una riforma costituzionale quale strumento per la realizzazione del federalismo e l'ammodernamento dello Stato.

Vi sono resistenze determinate dal fatto che la gestione centrale delle risorse, cioè la raccolta e distribuzione di quanto versato dai contribuenti, garantisce maggiormente la forza del potere centrale, il quale però al contempo è costretto ad elargire sussidi e sovvenzioni, e a cedere a richieste superiori alle reali possibilità.

Sarebbe però riduttivo affrontare il tema del federalismo come semplice mezzo per superare i vincoli, la burocrazia, l'immobilismo della

macchina dello Stato per addivenire ad un modello statale più moderno, efficiente, flessibile anzitutto nei campi che si intendono devolvere alle Regioni.

È attuabile, in Italia, il federalismo, anche economico, con un sistema politico sostanzialmente immutato? Ed è possibile, al contempo, attutire il divario fra chi produce ricchezza e chi la riceve, nel nostro Paese? Bisognerebbe che tutte le Regioni fossero parimenti in grado di reperire capitali, attrarre investimenti, costruire infrastrutture, creare posti di lavoro. È ovvio che l'incrementata potestà normativa delle Regioni, che già dispongono di ampi poteri anche attraverso il sistema paracostituzionale delle Conferenze Stato-Regioni-Città, deve essere resa possibile mediante la contemporanea devoluzione fiscale.

La formula di una rappresentanza locale in Parlamento atta ad incidere sui rapporti finanziari Stato-Regioni-Enti locali e sulla distribuzione delle risorse non può che essere transitoria. Questo disegno di legge, percorrendo la strada della rappresentanza territoriale in Parlamento attraverso il passaggio dal bicameralismo perfetto al bicameralismo asimmetrico, inizia a dare una risposta, ma non ancora compiuta, all'autentico federalismo.

Non si può escludere, infatti, il pericolo di scadere dal principio di autogoverno e sussidiarietà a quello della mera rivendicazione di interessi locali attraverso un ruolo del nuovo Senato, che non esclude la rincorsa all'appropriazione di risorse, come avviene nei Consigli provinciali, quando molti consiglieri sono sindaci.

Il nuovo Senato, che dovrebbe garantire il patto di stabilità attraverso il confronto e la composizione, potrebbe svolgere quindi una funzione differente, poiché la nuova forza delle autonomie territoriali, derivante anche dall'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti delle Province e dei governatori delle Regioni, non è sorretta dalla necessaria devoluzione fiscale.

Il senatore Pedrizzi, nella sua pregevole relazione svolta in Commissione finanze e tesoro, ha osservato che suscita perplessità la scelta di proseguire su binari separati per il federalismo istituzionale e il federalismo fiscale. È sintomo di estrema cautela la scelta di avviarsi al federalismo attraverso una progressiva devoluzione di funzioni, preceduta a sua volta dal coinvolgimento degli enti subcentrali nei processi decisionali a livello nazionale.

Mentre un tempo ci si interrogava sulle riforme possibili a Costituzione invariata, ora invece la questione si appunta sulle riforme costituzionali possibili a sistema politico invariato. A mio avviso, si profila una trasposizione dei problemi e dell'apparato dello Stato ad un altro, quasi simile, delle Regioni, promosse nuove unità statuali, poiché si tende a considerare la devoluzione come un processo dall'alto verso il basso, anziché viceversa. Invece, il principio sovrano della sussidiarietà imporrebbe che un ente locale debba produrre beni e servizi ed abbia quindi una funzione di spesa e una possibilità equivalente di entrata. Al di sopra c'è la rilevanza regionale oppure, se necessario, il coordinamento delle Regioni.

Allo Stato rimarrebbero funzioni di rilevanza nazionale, non numerose, e di perequazione. In assenza della riorganizzazione dei tributi, prevale però la politica dei trasferimenti e quindi di controllo centralistico della spesa e dei progetti, con la conseguenza di un Parlamento costretto a legiferare su un'infinità di questioni e ripartizioni che dovrebbero essere devolute. Non so se basti la distinzione dei ruoli fra la Camera e il nuovo Senato.

Come si vede, ritorna in campo quanto ho detto precedentemente, cioè la dipendenza dallo Stato, pena la marginalizzazione. In conclusione, questo disegno di legge, se è volto a modificare diversi articoli della Costituzione in campi anche differenti al fine di renderla più adeguata alle attuali necessità, ivi compresa la valorizzazione delle autonomie territoriali, può essere valutato positivamente; ma se esso intende proporsi anche quale strumento per la realizzazione del federalismo in Italia, deve assumere una ben diversa e più pregnante fisionomia. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, questi microfoni non funzionano: sono un po' come le vostre riforme, erano meglio quelli di prima!

Voglio ribadire che il centro-sinistra ha una proposta unitaria che, senza sbavature, è stata portata avanti dai suoi componenti: c'è una relazione di minoranza. Certo, alcuni hanno rappresentato punti di vista diversi da quelli della coalizione, ve ne sono nel centro-sinistra e ve ne sono nel centro-destra: è una legittima prerogativa costituzionalmente garantita, quella di rappresentare punti di vista propri. Nei fatti questa prerogativa scomparirà qualora sia approvata la riforma della Costituzione proposta dal Governo, scomparirà per la maggioranza, scomparirà per l'opposizione.

Questa proposta sottrae ruolo e prerogative al Parlamento, lo sottopone al Governo ancor più di quanto non avvenga oggi, lo rende prigioniero del Governo stesso. Mi permetto di dire che chi dissente nel centro-destra ha come obiettivo la difesa delle prerogative del Parlamento – ringrazio il senatore Fisichella per l'intervento di altissimo profilo politico e culturale che abbiamo ascoltato questa mattina –, mentre chi dissente nel centro-sinistra ha come obiettivo il rafforzamento del potere del Governo sul Parlamento.

Molti studiosi e uomini politici, nelle loro riflessioni, hanno spesso fatto riferimento ad una Costituzione materiale che si sovrappone a quella dei Padri costituenti. A mio avviso, ciò è stato fatto nel tentativo di mascherare le profonde e negative modificazioni avvenute, in particolare in questi ultimi anni, nella vita politica del nostro Paese in nome della governabilità.

Sono stati progressivamente sottratti poteri alle assemblee elettive per trasferirli agli esecutivi tanto che, soprattutto nelle amministrazioni locali,

le prime sono state totalmente spogliate delle loro competenze a vantaggio dei secondi, il cui operato è stato anche sottratto a qualsiasi attività di controllo. A questo modello si riferisce la proposta del Governo.

Se analizziamo le attività del Parlamento possiamo notare che la maggior parte dei provvedimenti approvati riguarda i decreti-legge e i decreti-legislativi, nei confronti dei quali il ruolo del Parlamento è ridotto a semplice ratificatore. Le stesse leggi-delega che sono state approvate affidando al Governo il compito di predisporre importanti riforme, non hanno rispettato i criteri direttivi stringenti richiesti dall'articolo 76 della Costituzione. Si è trattato sostanzialmente di deleghe in bianco, che vengono esercitate senza che il Parlamento possa esprimere nient'altro che un parere consultivo.

Un esempio per tutti è il decreto-legislativo riguardante il nuovo codice dei beni culturali. Esso è stato esaminato in un tempo talmente limitato (nei fatti, due sedute, se si escludono la seduta in cui è stata svolta la relazione e quella in cui è stato dato il voto finale in un'ora e quindici minuti, nella quale si è concluso l'esame anche di altri otto provvedimenti) da potermi consentire di dire che il Parlamento si è limitato a prenderne atto.

Ora, anziché meditare sulle esperienze già effettuate, senza riflettere sulle distorsioni provocate nel nostro sistema politico istituzionale dalle modifiche già introdotte (sia per via legislativa, sia attraverso un'interpretazione estensiva delle leggi e della Costituzione), senza correggere gli errori provocati, si propone un'ulteriore preoccupante modifica della Costituzione.

Il senatore Nania e altri colleghi sono intervenuti denunciando con particolare foga taluni errori commessi dal centro-sinistra con la modifica del Titolo V della Costituzione. Noi stessi abbiamo individuato talune modifiche da apportare al nuovo Titolo V, ma quel testo da vituperato che era è diventato improvvisamente intoccabile: nessuna modifica è stata accettata, nonostante in alcuni casi (faccio esplicito riferimento alle reti di trasporto nazionale dell'energia) l'errore sia forse addirittura eclatante (come ha, tra l'altro, messo in evidenza il *blackout* di pochi mesi fa).

Avete confermato tutto quanto ha fatto il centro-sinistra e ne avete aggravato gli errori con la *devolution*, sulla quale abbiamo già detto, durante il primo esame della proposta leghista, che incide su alcuni diritti fondamentali della persona, quelli della salute e dell'istruzione, consegnando ai cittadini italiani sanità e scuole diverse da Regione a Regione, con differenze determinate soprattutto dalla capacità di spesa di ciascuna Regione.

Noi ancora oggi non sappiamo quale sarà il testo su cui ci confronteremo in Aula la settimana prossima: quello cosiddetto di Lorenzago, sottoscritto dal Governo, oppure quello licenziato dalla Commissione. Non lo sappiamo.

Le divisioni della maggioranza e dello stesso Governo, a fronte di un centro-sinistra unito e compatto, non ci consentono di capire, presumo fino a martedì prossimo, quale sarà il futuro dell'ulteriore confronto che

sempre più riguarda altre questioni, diverse dalla riforma della Costituzione: forse si tratta di seggiole o di altre questioni, ma non certamente dei principi che devono guidare il nostro modo di stare insieme come italiani.

Avete detto che vi siete confrontati con l'opposizione: avete un'idea singolare del confronto. Per voi forse esso significa ascoltare graziosamente le opinioni e le proposte dell'opposizione per poi bocciarle tutte, nessuna esclusa. Questo non è confronto, non è ricerca e individuazione di punti in comune su una materia che riguarda e regola la vita politica istituzionale nel nostro Paese e il patto tra gli italiani; è la riproposizione nei confronti dell'opposizione di quegli stessi spazi a voi riservati dal vostro Governo, che, come noto, sono pari a zero: dittatura della maggioranza nei confronti dell'opposizione; dittatura del Governo nei confronti della maggioranza.

Il giudizio dei Verdi resta assolutamente negativo su entrambe le ipotesi su cui siamo chiamati a riflettere.

Occorre dire subito che nei rapporti fra organi costituzionali che il testo prefigura vi è qualche cosa di più profondo e radicale di un cambiamento della forma di Governo. Nel disegno complessivo, il mutamento di quei rapporti è così deciso da determinare un'alterazione degli equilibri di tale portata da incidere sulla stessa forma di Stato.

Si vedono così confermate le preoccupazioni adombrate dall'onorevole Elia, che nel febbraio del 2002 avvertiva come già dai primi cento giorni di governo Berlusconi, attraverso una legislazione *sibi et suis*, cioè per sé e per i suoi – lo dico per il Presidente – si andasse affermando un'interpretazione del principio maggioritario, inteso come illimitato e insofferente di ogni vincolo, incompatibile con la concezione di democrazia accolta dal costituzionalismo occidentale, che prevede robusti argini e contrappesi al potere della maggioranza.

L'esito finale della riforma sembra essere proprio l'uscita dallo Stato di diritto democratico. Non è solo la democrazia, infatti, a risultare annihilata; di essa una parvenza, svuotata di contenuto, in qualche modo rimane; del costituzionalismo, viceversa, non rimane assolutamente nulla, dal momento che l'obiettivo della riforma è esattamente quello di liberare il potere dai limiti e dai controlli.

Non si è neppure evitato il rischio del comparatismo, al contrario, ci si è caduti in pieno, prendendo pezzi diversi da alcune forme di governo, tutte compatibili con lo Stato di diritto democratico, e costruendo un ibrido che conduce fuori da ogni forma di Stato contemporanea. La smania di omologazione ai modelli stranieri più celebrati ha prodotto sforzi di imitazione che hanno paradossalmente condotto a modelli unici.

Tito Maccio Plauto, un romagnolo, sarsinate, poeta e commediografo che visse ed operò dal 259 al 184 a.C. teorizzava l'uso del plagio e della *contaminatio* per le proprie opere. Voi avete seguito la strada da lui indicata, ma invece di un'opera d'arte avete fatto un *patchwork*, una *rata-touille*, un minestrone in poche parole, un pasticcio infarcito di ideologia:

non una mirabile commedia plautina, ma una tragedia per la democrazia italiana.

Come è stato autorevolmente sottolineato, vi è una differenza sottile, ma in realtà profonda, tra un Capo dell'esecutivo che tragga la sua legittimazione da un'investitura personale e che crea attorno a sé una maggioranza parlamentare che lo sostiene, e un Capo dell'esecutivo che sia investito nella carica in quanto espressione di una maggioranza parlamentare che lo sostiene.

È la differenza che corre tra una democrazia plebiscitaria fondata sul potere personale, e sulle risorse economiche personali in questo caso, e una democrazia maggioritaria e radicata in un sistema di partiti che riacquistano una funzione costituzionale di strumenti attraverso cui i cittadini concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale, secondo il dettato dell'articolo 49 della Costituzione.

Occorrerebbe procedere con ordine e analizzare alcuni dei punti qualificanti della riforma, ma i tempi non lo consentono. Per questo i colleghi Zancan, Ripamonti e De Petris hanno sviluppato punti assai significativi della nostra analisi. Ma bisognerebbe poter discutere di un inedito Senato federale della Repubblica e delle rilevanti e confuse modifiche al procedimento di formazione delle leggi, del cambiamento del ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica con l'alterazione delle funzioni e dei poteri da lui esercitati, della concentrazione dei poteri nelle mani del Primo Ministro, non più solo Presidente del Consiglio dei Ministri, della modifica della composizione del Consiglio superiore della magistratura e della Corte costituzionale, con l'introduzione dei giudici costituzionali e regionali dell'estensione della potestà legislativa delle Regioni.

Potremmo cominciare, se il tempo non sarà avaro con noi, dalla composizione del Senato federale della Repubblica. Un modello adottato è quello di un Senato elettivo formato su base regionale e con metodo proporzionale, chi lo sa? Non sappiamo quale sarà la modifica che verrà introdotta.

Si è fatta strada l'opzione di un Senato modello *Bundesrat*, cioè composto da membri designati dalle Regioni, che avrebbe comportato rischi per il pluralismo e gli equilibri politici. Se è apprezzabile che anche il Senato sia eletto dai cittadini e non sia invece espressione dei governi, e dunque delle maggioranze regionali, non altrettanto può dirsi della disposizione per la quale la nuova assemblea può organizzarsi in Commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma, cioè in Commissioni territoriali, che è l'articolo 13 del vostro provvedimento, che lascia intravedere la possibile formazione di Commissioni parlamentari macroregionali.

Il nuovo articolo 117, ottavo comma, prevede infatti la possibilità di intese tra Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni. Ciò è reso ancor più evidente dalla nefasta introduzione dell'articolo 13, il quale prevede delle assemblee di coordinamento delle autonomie, che rischiano non soltanto di dividere

la rappresentanza nazionale, ma anche e soprattutto di realizzare un fantomatico Parlamento padano (auspicato dal nostro Presidente di turno).

Si è detto, a mio avviso a sproposito, che l'ottavo comma dell'articolo 117 consentisse la realizzazione di tutto questo, ma ciò non corrisponde al vero, perché esso è stato formulato e introdotto nella Costituzione proprio per il superamento di taluni errori commessi nel trasferimento di alcune funzioni alle Regioni (come quelle, per esempio, sui fiumi o sulle coste), che richiedono una gestione amministrativa unitaria dei problemi.

La natura, signor Presidente, glielo voglio ripetere ancora una volta, non è federalista e di ciò occorre tener conto e ne teneva conto l'ottavo comma in questione proprio quando riconduceva ad unitarietà la gestione di questioni amministrative, un errore che con l'articolo 59, prima, e con l'articolo 112, poi, era stato commesso.

Sul nuovo articolo 58, concernente il requisito di eleggibilità per i senatori, già la collega De Petris si è dilungata e io non voglio aggiungere altro, eccettuata una sola questione. Anche la vostra peggiorativa riscrittura dell'articolo 67 conferma comunque che i deputati e i senatori esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato; e questa mattina il presidente Fisichella ha fatto capire anche ai più riottosi cosa significhi rappresentare la Nazione senza vincolo di mandato. Questa possibilità con il nuovo Parlamento verrà nei fatti cancellata; voi, cari colleghi, sarete ancora più silenti di quanto lo siate oggi.

Sulla Corte costituzionale, non è priva di rilievo la composizione del Senato, proprio in virtù della progettata composizione della Corte costituzionale, il cui numero di componenti sarebbe aumentato da quindici, considerato dall'opinione pressoché unanime dei presidenti emeriti della Corte costituzionale un numero limite per il suo buon funzionamento collegiale, a diciannove, un numero che comporterebbe la perdita non solo dell'efficacia della Corte ma della stessa collegialità. I sei componenti eletti dalla nuova Camera regionale, insieme ai tre eletti dalla Camera dei deputati, costituirebbero quasi la metà del collegio, a fronte del terzo attuale dei giudici di nomina parlamentare.

Inoltre, un conto sarebbe attribuire il potere di eleggere una quota di membri della Corte ad uno dei due rami del Parlamento che sia di diretta derivazione popolare allo stesso modo dell'altro, rappresentativo delle diverse tendenze presenti nel corpo elettorale; tutt'altro conto è l'attribuirlo ad una Camera delle Regioni, emanazione, anche solo in parte, dei governi o comunque delle maggioranze regionali. Non solo si penalizzerebbero ancor di più le minoranze, ma si travolgerebbe il ruolo stesso della Corte costituzionale con la sua politicizzazione.

Questa sembra essere la sostanza vera della proposta che, dietro l'apparenza e l'alibi del federalismo, tenta di nascondere il vero intento che l'ispira: controllare il giudice delle leggi e dei conflitti costituzionali attraverso l'aumento dei membri legati alla politica. Mettere, insomma, le mani sulla Corte.

Nelle democrazie pluraliste e così anche nel nostro ordinamento, le Corti costituzionali si presentano come garanti dell'unità dell'ordinamento costituzionale, un'unità che si esprime e si sostanzia nel rispetto dell'unitarietà e unica legalità costituzionale.

Ora, il principio di legalità costituzionale, inteso come principio necessariamente unitario che alla Corte spetta essenzialmente di tutelare, non ha nulla a che spartire con il principio delle autonomie territoriali; in altre parole, l'esplicita finalità di tutelare gli interessi delle comunità locali in capo ai giudici regionali, porterebbe ad una classica designazione in rappresentanza di interessi particolari in un organo di garanzia costituzionale che dovrebbe rimanere autonomo rispetto alla dinamica del potere dei governanti e all'articolazione della forma di Stato. Si immetterebbero così dei giudici di dubbia imparzialità e indipendenza, almeno nelle ipotesi di conflitto tra Stato, Regioni, Province e Comuni.

Per quanto riguarda il nuovo bicameralismo, che con un eufemismo potremmo definire confuso, con il nuovo articolo 70 si supera l'odierno bicameralismo perfetto e si pone in essere una sorta di doppio monocameralismo, nel quale albergano tre tipologie di leggi: quelle in cui prevale in ultima istanza la Camera, unica titolare del rapporto fiduciario e soggetta allo scioglimento voluto dal Primo ministro, ossia la finanziaria e quelle relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2); le leggi che restano bicamerali paritarie, ossia, oltre alle leggi costituzionali, quelle sulla perequazione finanziaria, sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, sui sistemi elettorali di Camera e Senato; infine, la tipologia delle leggi più problematica, sulle quali in ultima istanza prevale il Senato, non legato da rapporto fiduciario e composto con sistema proporzionale – forse – tipologia che riguarda tutte le importantissime materie concorrenti di cui all'articolo 117, comma 3.

Le leggi di principio su scuola, sanità, ricerca ed energia verrebbero così del tutto svincolate dal Governo, dal suo programma approvato dagli elettori, che si limiterebbe alle sole materie di competenza esclusiva.

Il sistema, secondo alcuni, potrebbe essere migliorato con una norma di chiusura che preveda la facoltà per il Governo di un ulteriore e definitivo richiamo alla Camera, magari con qualche aggravamento procedurale. Tale previsione potrebbe almeno evitare un esplosivo conflitto di competenza che si aprirebbe tra i due rami del Parlamento, dal momento che la decisione sulla Camera competente è affidata dal progetto in modo insindacabile ai Presidenti delle due Camere (ultimo comma del nuovo articolo 70). A parte gli evidenti rischi di stallo, con i due Presidenti intenti a difendere ciascuno le prerogative della propria Assemblea, è l'intero schema a risultare rigido e farraginoso.

La logica della legislazione concorrente è quella di salvaguardare esigenze nazionali unitarie su una certa materia nella quale lo Stato fissi i principi fondamentali e le Regioni, che dovrebbero avere competenza regolamentare esclusiva, legiferino nel dettaglio.

Di conseguenza, o il Senato federale è davvero Camera di rappresentanza territoriale regionale, e allora non sembra logico che ad esso sia affidata la competenza prevalente di interpretare, attraverso la legislazione sui principi fondamentali, il valore unitario dell'ordinamento su tante importanti materie, o non lo è. E allora sembra incoerente che in esso il Governo e la maggioranza non possano, per volontà costituzionale, fare appello al rispetto dell'indirizzo politico chiaramente identificato e suffragato dal voto degli elettori.

In sostanza, il nuovo Senato, invece di essere una Camera espressiva della tutela e del decentramento, sembrerebbe costituire un organo di controllo delle Regioni, garante delle compatibilità nazionali in tutta una serie di importantissime materie incidenti sull'indirizzo politico del Governo, che dovrebbe essere di competenza della Camera dei deputati, qualora si voglia mantenere l'impostazione governativa, che riserva a quest'ultima una funzione e un collegamento prettamente politici. (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, se mi lascia ancora qualche istante, vorrei concludere con un accenno alla forma di Governo e con una considerazione finale. Come Gruppo non abbiamo chiesto alcun allargamento dei tempi, al contrario di quanto non abbiano fatto gli altri, quindi le chiedo ancora poco più di un minuto.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Turroni.

TURRONI (*Verdi-U*). Grazie.

Sulla forma di Governo il disegno di legge, sia nella stesura originaria che nel testo licenziato dalla Commissione, senza che fosse sufficientemente considerato l'apporto costruttivo dell'opposizione, lascia trasparire un modello, giustamente definito dal presidente emerito della Corte costituzionale, Elia, che non è certo un rivoluzionario, di premierato assoluto, il quale, lungi dal configurare un semplice rafforzamento della figura del Primo Ministro, sembra delineare il raggiungimento di quella populistica ricerca di decisionalità e di capi avviata in Italia a partire dagli anni Novanta in nome della governabilità.

Un modello che ci riconduce indietro di qualche secolo, ai tempi delle monarchie assolute, come dimostra quella perdita, congiunta al rafforzamento dei poteri del *Premier*, della cultura dei contrappesi, siano essi la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e l'autonomia della magistratura o il Presidente della Repubblica.

L'Esecutivo, o meglio, il suo Capo, assurge a nuova centralità ed è posto fuori da ogni controllo. Un *Premier* di cui non è ancora ben chiara la derivazione. La previsione originaria nel testo costituzionale del nome del candidato Primo Ministro sulla scheda elettorale, al di là di considerazioni di natura giuridica-politica, non farebbe che aggravare quella deriva personalistica e plebiscitaria in atto nel nostro Paese, dove il Capo dell'Esecutivo proprietario e controllore dei sei principali canali televisivi, strumenti di quell'omologazione del linguaggio e del pensiero ... (*Richiami del*

Presidente) – ho finito, signor Presidente – sui quali il poeta Pierpaolo Pasolini già ci avvertiva negli anni Settanta.

Ultimissima considerazione. Sono veramente tre righe.

PRESIDENTE. Ma che siano veramente tre righe.

TURRONI (*Verdi-U*). E' così.

Non racconto i tentativi di limitare i danni che noi Verdi abbiamo fatto con i nostri emendamenti.

Nel vostro tentativo di sfasciare l'Italia c'è una cosa in particolare che ci preoccupa, ossia la norma transitoria, che proprio un suo emendamento intende introdurre, che consente di costituire nuove Regioni senza alcun limite, Regioni che nel confronto che dovrebbe avvenire a livello europeo renderanno sempre più deboli quei territori che oggi una decisione centralistica come quella che lei ha voluto che venisse...

PRESIDENTE. Senatore Turroni, ho tollerato fino ad adesso, ora basta. Sono il Presidente. Il senatore Calderoli è libero di presentare qualunque emendamento; qui faccio il Presidente.

TURRONI (*Verdi-U*). Ha ragione, mi scuso.

PRESIDENTE. O conclude o le tolgo la parola.

TURRONI (*Verdi-U*). Ha ragione, Presidente, mi scusi se ho confuso i ruoli; mi scuso per l'errore.

Dicevo che con l'emendamento che è stato accolto, così come è stato proposto dal senatore Calderoli ed è stato accolto dal Presidente...

PRESIDENTE. Così va bene.

TURRONI (*Verdi-U*). Mi scusi ancora, Presidente, non intendevo assolutamente coinvolgerla nella funzione che lei sta svolgendo adesso.

Dicevo che così noi rischiamo di indebolire realtà locali che hanno la necessità invece di confrontarsi, a livello sovranazionale, con altre realtà che hanno più capacità, più possibilità, più risorse.

Una realtà regionale come la Romagna, così come vorrebbe essere disegnata (ma non sarà solamente quella, perché il milione di abitanti già previsto dalla Costituzione non è più previsto, per cui se ne potrebbero fare di più piccole, addirittura più piccole del Molise) come potrà confrontarsi all'interno del nostro Paese per esempio con una Lombardia, o con altre Regioni di più grande peso, oppure in Europa, con altre Regioni ancora più forti, più potenti e più capaci?

Ebbene, sarebbe come se partecipassimo ad una battaglia navale avendo di fronte delle portaerei e invece di mettere in campo un incrociatore ci accontentassimo della fregata che ci avete riservato. Credo che sia un errore, soprattutto per le realtà locali che, in nome di questo obiettivo

che pensano di raggiungere, verrebbero ad essere impoverite di prerogative, risorse e capacità.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, la devo ringraziare per la traduzione dal latino ad uso della Presidenza, però, ancorché padano, il Presidente conosce il latino, diversamente da chi magari ha studiato per corrispondenza e deve usare le raccolte delle frasi celebri in latino per poterle citare negli interventi.

È iscritto a parlare il senatore Ronconi. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Come concordato, devono ancora intervenire i senatori D'Andrea, Manzella e Pastore, mentre il senatore Marini ha dichiarato che martedì mattina consegnerà l'intervento scritto.

Pertanto, attendiamo per martedì prossimo gli interventi dei senatori D'Andrea, Manzella e Pastore.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la discussione di mozioni e lo svolgimento di un'interrogazione

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, a norma dell'articolo 84, comma 5, del nostro Regolamento, intendo sollecitare la discussione di alcune mozioni e fare un richiamo al Regolamento. Ho aspettato la chiusura dei lavori e non ho chiesto la parola all'inizio della seduta, come invece ha fatto ieri il senatore Angius.

Prendo la parola dopo una riflessione profonda sulle regole del Parlamento che più volte ho denunciato come obsolete e anacronistiche, rigide, impaludanti e capaci, da un lato, di rallentare l'azione del Governo, che invece l'attualità richiederebbe rapidissima, e, dall'altro, di vanificare e neutralizzare l'iniziativa politica di ogni singolo parlamentare, che pure sappiamo senza vincolo di mandato, almeno finora, come diceva il senatore Turrone.

Questa mattina, signor Presidente, il presidente della BBC si è dimesso per aver sbagliato. Le sue dimissioni stanno a dimostrare che in altri Paesi efficienza e verità sono correlate al principio della responsabilità. Chi sbaglia, in Inghilterra e negli altri Paesi democratici, viene chiamato inesorabilmente a pagare.

In Italia, al contrario, questo non succede. Ma, guarda caso, ieri la Corte dei conti, istituzione autorevole dello Stato, ha richiesto un maggiore principio di responsabilità in questo Paese.

Senatore Angius, nella relazione della Corte dei conti c'è anche questo. Lei ha voluto invece distorcere ed erroneamente interpretare persino

una relazione della Corte dei conti, facendo pronunciare ai magistrati della Corte cose mai dette in quei termini e, men che meno, ancorate alla contemporanea opera del nostro Governo.

Mi consenta (mi permetterà il presidente Berlusconi) senatore Angius, il suo intervento è stato una caduta di stile.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Lauro, l'intervento del senatore Angius lo abbiamo ascoltato. Non credo possa essere oggetto di un richiamo al Regolamento.

LAURO (FI). Certamente non spero nelle dimissioni del senatore Angius, ma per confermare che si sta parlando di riforme voglio intervenire su una questione che ritengo seria e importante.

Molti colleghi sono intervenuti e si sono alternati al microfono senza interrogarsi, forse, sul fine e sul peso delle parole che hanno. Perché non far parlare un oratore per Gruppo, per esempio, e invece far parlare tante persone? Proprio per questo voglio fare una considerazione.

Il parlamentare ha un ruolo attivo e concreto se incide, signor Presidente; se invece egli è posto nella condizione di non nuocere e di parlarsi addosso, piuttosto che un membro del Parlamento somiglia sempre di più ad un recluso nel parlatorio, con tanto di obbligo di firma e di alzata di mano, senza armi politiche per poter discutere.

Permettetemi questa battuta per introdurre una questione che ritengo molto seria: il valore e l'utilizzo dell'attuale istituto della mozione parlamentare, signor Presidente, a Costituzione e Regolamento vigenti. Spesso le mozioni subiscono un *niet*, per cui, al di là del merito, della sostanza, non possiamo mai discuterle.

Signor Presidente, ho proposto insieme ad altri colleghi due mozioni che ritengo strategiche: la 1-00092, del 31 luglio 2002, la 1-00213 sulla politica euromediterranea dell'Italia, che sollecito.

Infine, l'altro tema su cui desidero porre l'accento è il necessario rispetto di norme interne del Senato. Ciò che sta accadendo nella 1^a Commissione del Senato è, a mio avviso, sconcertante. Ho presentato un disegno di legge sulle Province autonome nelle Isole minori italiane da sempre in quest'Aula: ebbene, non è stato ancora accorpato ad altri. A mio avviso, signor Presidente, la normativa è chiara, per cui invito il Presidente ad intervenire perché ritengo importante l'argomento.

Sollecito inoltre, tenuto conto del tempo trascorso, la risposta all'interrogazione 3-01049.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, sugli atti da lei citati verrà sicuramente segnalata la richiesta d'urgenza.

Per quanto riguarda invece l'altro suo quesito, la questione è demandata alla disponibilità della Commissione, quindi del suo Presidente. La potestà del Presidente del Senato di intervenire rispetto ad una decisione autonoma di un Presidente di Commissione è praticamente nulla. Il Regolamento è chiarissimo nel determinare a chi spetta decidere l'abbinamento

tra proposte identiche o che possano essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse. Mi spiace, ma in proposito nulla è possibile fare.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 3 febbraio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 3 febbraio 2004 in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione. (1933)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costitu-

zione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (*ore 18,22*).

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro giustizia
(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716)

(presentato in data **29/01/2004**)

C.4594 approvato dalla Camera dei Deputati;

On. Giulietti Giuseppe ed altri

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione (2717)

(presentato in data **29/01/2004**)

C.2305 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Nessa Pasquale

Modifiche ed integrazioni all'articolo 64 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (2718)

(presentato in data **29/01/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 8^a Lavori pubb. È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.4594 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data **29/01/2004**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. Pianetta Enrico ed altri

Istituzione della Commissione nazionale garante della promozione e della protezione dei diritti umani (2666)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª Pubbl. istruz., 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali e Commissione straordinaria diritti umani (assegnato in data **29/01/2004**)*7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. Carrara Valerio, Sen. Falcier Luciano

Norme in materia di assegno straordinario vitalizio per ex pugili (2672)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 11ª Lavoro (assegnato in data **29/01/2004**)*11ª Commissione permanente Lavoro*

Sen. Scalerà Giuseppe ed altri

Determinazione della rivalsa del contributo alla gestione separata dell'INPS da parte dei lavoratori autonomi (2631)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio (assegnato in data **29/01/2004**)**Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), q), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura» (n. 331).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 9 marzo 2004. La 1ª, la 2ª, la 5ª, la 6ª, la 10ª e la 14ª Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 27 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del Sig. Silvano Guariso a componente del Consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori e degli editori - SIAE - (n. 87).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Il Ministro della salute, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito in legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, la relazione sullo stato delle acque di balneazione, relativa all'anno 2002 (*Doc. CLXXXIX*, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª e alla 13ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 26 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 22 giugno 1999, n. 488, la relazione concernente la previsione e l'andamento della spesa farmaceutica per l'anno 2000 (*Doc. XXVII*, n. 11).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente in Basilicata, con lettera in data 19 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente dell'Ufficio del Garante del contribuente della regione Lazio, con lettera in data 21 gennaio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nell'ambito della politica fiscale per l'anno 2003 (*Doc. LII-bis*, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, Presidenza

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 28 gennaio 2004, ha comunicato di aver nominato Vice Presidente della Corte stessa il professor Valerio Onida.

Interpellanze

GASBARRI, ROTONDO, IOVENE, LONGHI, BASSO, MACONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 16 dicembre 2003 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia contestando il ricorso sistematico, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, allo strumento dell'ordinanza con conseguente affidamento degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi attraverso la trattativa privata, in deroga alle normative vigenti nazionali e comunitarie, evitando ogni forma di pubblicità anche nei casi in cui non si ravvisa quella «estrema urgenza» prevista anche dalle normative comunitarie e che renderebbe possibile la deroga alle predette norme;

che i rilievi avanzati dalla Commissione evidenziano che:

1. nella maggior parte delle ordinanze non è ravvisabile una situazione di «estrema urgenza» derivante da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione che renderebbe possibile una deroga alle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità (direttive nn.92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE);

2. quasi sempre l'urgenza degli interventi non deriva da «avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione» ma, al contrario, da eventi previsti o, quanto meno, largamente prevedibili da parte dell'amministrazione o addirittura da situazioni di disagio o da carenze strutturali ben note all'amministrazione medesima quali le crisi idriche, oggetto di un gran numero di ordinanze in ogni parte d'Italia, o i «grandi eventi» conosciuti, come per il semestre italiano di Presidenza CEE, con larghissimo anticipo;

3. nel caso di crisi relative all'approvvigionamento idrico, la situazione che ha determinato l'urgenza potrebbe difficilmente dirsi «non imputabile all'amministrazione» atteso che sembra derivare essenzialmente dalla mancata attuazione di interventi già programmati e spesso già da tempo considerati urgenti, ma non attuati a causa di ritardi dell'amministrazione medesima;

4. le ordinanze sono state spesso reiterate più volte allo scopo di permettere l'attuazione degli interventi, spesso complessi, ivi previsti, il che evidenzia come di fatto non fosse strettamente necessario affidare i relativi appalti in deroga alle procedure comunitarie visto che il tempo disponibile avrebbe permesso lo svolgimento delle procedure ordinarie;

5. le ordinanze autorizzano generalmente le deroghe alla normativa in materia di appalti pubblici per tutti gli interventi contemplati, peraltro spesso indicati in modo generico, senza fare alcuna distinzione fra quelli che è strettamente necessario attuare con estrema urgenza e quelli che potrebbero essere attuati in tempi compatibili con il rispetto dei termini imposti dalle ordinarie procedure di gara;

6. anche nel caso di appalti non rientranti, in ragione del loro valore e del loro oggetto, nelle normative comunitarie, dovrebbe comunque venir rispettato quanto previsto nel Trattato di Roma in materia di «libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi» nonché «dei principi di non discriminazione e di trasparenza»;

che il ricorso allo strumento dell'ordinanza in deroga dalle norme appare essere in continuo aumento visto che circa l'80% delle ordinanze di cui la Commissione è a conoscenza sono state emanate nel periodo gennaio 2002/ottobre 2003 ovvero dopo che questo Governo aveva frettolosamente cancellato la neonata Agenzia per la Protezione civile riportando ogni competenza ad un Dipartimento della Presidenza del Consiglio che veniva affidato al Dott. Guido Bertolaso;

che la Commissione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ha invitato la Repubblica italiana a trasmetterle le sue osservazioni nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione e, nelle more, in attesa delle valutazioni della Commissione stessa, ad «adottare le misure necessarie al fine di evitare che l'interesse comunitario sia posto in pericolo»;

che quanto rilevato dalla Commissione europea era già stato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, a firma dello scrivente senatore Gasbarri, in cui veniva denunciato l'uso improprio del potere di ordinanza specie per quanto concerne la gestione dei cosiddetti «grandi eventi» e l'estrema leggerezza nell'assegnazione degli appalti da parte del Dipartimento della Protezione civile richiedendo che la questione venisse sottoposta all'attenzione della Corte dei Conti per le necessarie e conseguenti valutazioni e ciò «anche per evitare per il futuro un abuso ed un uso improprio di tale strumento»;

che in particolare è stata denunciata l'interpretazione data dal Governo e dal Dipartimento della Protezione civile all'estensione contenuta nell'articolo 5-bis della legge 401/2001 «alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza», riferita soltanto ai «grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile» che, come recita l'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001, è comunque limitata alle attività «finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio» e non alla materiale organizzazione del «grande evento»;

che, malgrado quanto raccomandato dalla Commissione, ovvero di «adottare le misure necessarie al fine di evitare che l'interesse comunitario

sia posto in pericolo» in attesa delle valutazioni della Commissione stessa, nelle successive sedute del Consiglio dei ministri in data 16 e 23 gennaio 2004 è stata decretata la proroga di ben nove dichiarazioni di stato d'emergenza e, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 23/01/2004, sono stati pubblicati altri tre decreti di proroga di altrettanti stati d'emergenza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo, salvo casi accertati di reale urgenza ed emergenza a seguito di eventi catastrofici e non prevedibili e con possibilità di deroga non generica ma circoscritta ad interventi specificamente indicati, non intenda sospendere, nelle more della decisione della Commissione Europea, la pratica delle ordinanze in deroga da parte del Dipartimento della Protezione civile;

se il Governo non ritenga necessario, alla luce di quanto evidenziato dalla Commissione europea, sottoporre all'attenzione della Corte dei Conti per attento esame e per le necessarie e conseguenti valutazioni tutte le ordinanze di protezione civile che autorizzano deroghe alla vigente normativa ed emanate nel periodo gennaio 2002-ottobre 2003 e in particolare i contratti d'appalto, le convenzioni, le assunzioni a qualsiasi titolo di personale, le retribuzioni di commissari, consulenti ed esperti e gli altri provvedimenti in deroga da esse derivanti;

se il Governo non ritenga necessario sottoporre a verifica da parte della Corte dei Conti la proroga della dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana della Unione europea fino al 30 settembre 2004 disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 novembre 2003 in relazione ad «alcune complesse attività connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea» che si concluderanno solo nel corso del 2004;

se il Governo, visto che la procedura di infrazione in corso ha ampiamente dimostrato che, quanto meno dal punto di vista della correttezza amministrativo-contabile, il Dipartimento della Protezione civile si è rivelato una struttura estremamente carente e priva delle fondamentali conoscenze che stanno alla base di una corretta gestione della cosa pubblica, non ritenga opportuno far conoscere:

quali misure organizzative abbia preso per far fronte alle difficoltà evidenziate e in particolare quale personale dirigenziale sia stato allontanato dal Dipartimento o posto in condizione di non operare attraverso l'attribuzione di incarichi di studio;

quale personale non dirigenziale del Dipartimento sia stato allontanato attraverso trasferimento ad altre strutture;

se il Governo non ritenga di ripensare alle scelte operative in questi anni che hanno visto la trasformazione del Dipartimento della Protezione civile da struttura di previsione, prevenzione ed intervento in emergenza in agenzia per la realizzazione di iniziative che nulla hanno a che vedere con la Protezione civile azzerando ogni attività nel campo della previsione e prevenzione, della formazione e del volontariato anche sotto

forma di impulso agli enti territoriali cui tali competenze sono state localmente delegate;

se non intenda procedere ad una totale revisione della struttura del Dipartimento della Protezione civile, per restituire allo stesso quelle doti di professionalità ed efficienza che lo hanno sempre contraddistinto sin dalla sua creazione.

(2-00501)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per le politiche comunitarie.* – Premesso che:

per quanto riguarda il settore dell'energia nucleare il diritto comunitario disciplina gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza (radioprotezione), alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione dei residui radioattivi, al controllo della sicurezza e alle relazioni internazionali;

il cosiddetto «Libro bianco» (cioè quel documento comunitario recante una raccolta ufficiale di proposte in settori politici specifici e che costituisce lo strumento per la loro realizzazione) dedicato alla «Preparazione dei Paesi associati dell'Europa centrale e orientale all'integrazione nel mercato interno dell'Unione» sottolinea, nella parte dedicata all'energia, la necessità per i Paesi in pre-adesione di applicare integralmente le principali direttive della Comunità europea; per quanto riguarda il settore nucleare, il Libro bianco richiama in particolare i problemi legati all'approvvigionamento, al controllo della sicurezza e al trasferimento dei residui nucleari;

tra i 10 Paesi che il 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell'Unione europea vi è la Repubblica di Slovenia, nel cui territorio è attiva la centrale nucleare di Krsko;

nel giugno 2001 è stata adottata dal Consiglio europeo, nel contesto dell'allargamento, una relazione specifica sulla sicurezza nucleare. Essa riguarda le centrali nucleari «a rischio» presenti in alcuni tra i Paesi in via d'adesione all'Unione europea (Lituania, Slovacchia, Slovenia). Questa relazione, nella parte dedicata alla Slovenia, identifica cinque misure specifiche tendenti a garantire la sicurezza di sfruttamento della centrale di Krsko che riguardano, tra l'altro, la qualificazione sismica della centrale e l'adozione di un piano nazionale di emergenza. La Slovenia deve anche procedere al rispetto integrale dei requisiti e delle procedure Euratom;

la Slovenia ha ratificato la Convenzione comune in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e delle scorie radioattive e, nel marzo 1999, ha aderito alla Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. La Slovenia ha anche concluso un

accordo di garanzia globale con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);

la Commissione europea ha seguito costantemente l'evolversi delle procedure di adeguamento alle normative europee nei Paesi in pre-adesione ed ha prodotto annualmente una relazione in merito: nella relazione del novembre 2001 la Commissione riteneva che la Slovenia avesse fatto progressi considerevoli in numerosi settori, tra cui quello della sicurezza nucleare, ma successivamente, nelle relazioni dell'ottobre 2002 e del novembre 2003, non vi è nessun accenno ai problemi della centrale di Krsko, mentre si ritrovano espliciti riferimenti alle centrali di Lituania e Slovacchia, già giudicate «non tecnicamente aggiornabili» e quindi destinate alla chiusura nei tempi tecnici necessari («per quanto concerne le installazioni nucleari, gli impegni di chiusura e le date di chiusura concordate nel corso dei negoziati di adesione e riportate esplicitamente nel trattato di adesione, inclusi gli impegni di chiusura relativi ai reattori della centrale atomica di Ignalina in Lituania e della centrale atomica di Bohunice in Slovacchia, dovranno essere scrupolosamente rispettati». Cfr. «Relazione di valutazione globale della Commissione europea in merito al livello di preparazione all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia», Bruxelles, 5.11.2003, COM (2003) 675, SEC (2003) 1200-1209);

singolare appare quindi l'omissione relativa a Krsko, anche considerando che si tratta di una centrale da sempre fonte di forte preoccupazione soprattutto nelle aree limitrofe, cioè nel Nord-Est italiano e in Carinzia: i principali problemi dell'impianto, secondo quanto riferito dagli esperti, sono costituiti dalle incrinature dei generatori di vapore che determinano fuoriuscita di radionuclidi che vengono dispersi nell'atmosfera, dal rischio sismico, poiché il sito su cui sorge la centrale è caratterizzato dalla presenza di faglie e, in generale, dall'obsolescenza dell'impianto, di fabbricazione sovietica;

in questi ultimi anni si sono registrati molteplici «guasti tecnici» che hanno comportato il fermo temporaneo della centrale, senza che il Governo sloveno fornisse dettagli tecnici o giustificazioni convincenti;

anche lo smaltimento delle scorie radioattive rappresenta un problema di non secondaria importanza, e anche su questo punto la Slovenia apparirebbe aver dato generiche assicurazioni per la sua soluzione, impegnandosi solo a reperire entro cinque anni un luogo adatto per lo smaltimento ma senza, per quanto a conoscenza, fornire le precise modalità da adottare per lo stoccaggio e lo smaltimento,

si chiede di sapere:

quale sia la ragione per cui nelle relazioni della Commissione europea, e segnatamente in quella del novembre 2003, mentre vengono esaurientemente affrontati gli analoghi problemi relativi a Paesi in via di ammissione ove sono ubicate centrali nucleari e vengono indicate le soluzioni da adottare, non vi è menzione alcuna della centrale slovena di Krsko. Tale omissione è tanto più preoccupante considerata l'amplissima eco

che le problematiche relative alla centrale di Krsko hanno ingenerato in Italia, Austria, Croazia e nella stessa Slovenia;

in particolare, considerato che la Slovenia si è impegnata a chiudere l'impianto appena entro il 2023, se non si ritenga opportuno e assolutamente inderogabile intervenire presso la Commissione, anche sulla base di quanto essa afferma nella relazione del novembre 2003 - laddove, dicendosi «fiduciosa che l'ampliamento avverrà il 1° maggio 2004 in buone condizioni» afferma che «non esiterà tuttavia a usare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire la corretta attuazione delle regole e delle politiche comunitarie, in virtù del proprio ruolo di custode dei Trattati a beneficio di tutti gli Stati membri dell'Unione» - così chiedendosi di disporre i più rigorosi controlli presso la centrale di Krsko, adottandosi tutte le misure necessarie a prevenire incidenti nucleari che comporterebbero conseguenze disastrose, evidentemente non limitate alla sola Slovenia ma coinvolgenti tutti i Paesi confinanti.

(4-06024)

IOVENE. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli affari esteri. – Premesso:

che il decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», entrato in vigore il 26 novembre dello scorso anno, al comma 6-*bis* dell'art. 21 dispone che per avere diritto alla detrazione per i figli a carico i cittadini extracomunitari devono presentare alle aziende «...una documentazione validamente formata nel paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine...»;

che fino ad ora i lavoratori stranieri avevano autocertificato il numero dei figli a carico, e per coloro i quali erano in possesso di documentazione originale venivano accettate le traduzioni fatte in Italia senza particolari formalità;

che, conoscendo le difficoltà per chi attualmente lavora in Italia a procurarsi la documentazione e conoscendo la situazione dei consolati italiani nei paesi di origine, si rischia che, in fase di conguaglio, i lavoratori coinvolti vedano decurtato il salario delle detrazioni godute nel 2003 e spendano per la certificazione debitamente validata più di quanto gli viene riconosciuto come deduzione fiscale;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, all'articolo 41 (scadenza dei certificati), dispone che «Certificati che riguardano fatti e qualità personali non soggette a modificazioni hanno validità illimitata. Le altre certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono comunque validi oltre la scadenza quando l'interessato dichiara in fondo al documento che le notizie in esso contenute non sono variate dalla data di nascita»;

considerato:

che tale norma appare discriminatoria per i lavoratori stranieri in quanto per i lavoratori italiani vale l'autocertificazione;

che su questa materia CGIL, CISL e UIL e le stesse aziende hanno manifestato perplessità e preoccupazione;

che non è stata ancora emanata una circolare esplicativa da parte del Ministero dell'economia che dia alle aziende le indicazioni necessarie su come applicare la nuova normativa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga, vista l'esistenza di strumenti legislativi per semplificare la procedura e visto l'enorme numero di persone interessate, in attesa di una revisione del comma 6-bis dell'art. 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, che si possa applicare, per analogia, lo spirito del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di emanare una circolare esplicativa che dia alle aziende ed ai lavoratori le indicazioni necessarie su come applicare la nuova normativa.

(4-06025)

LIGUORI, BAIO DOSSI, BEDIN, CARELLA, CAVALLARO, COVIELLO, D'ANDREA, FLAMMIA, FORMISANO, GIARETTA, MANZIONE, MASCIONI, MARINO, PASCARELLA, RIGONI, ROTONDO, TESSITORE, VERALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso:

che in Italia si assiste ad una crescita quali-quantitativa della domanda di salute, che farà aumentare il costo complessivo della sanità pubblica di oltre il 50% dal 2004 al 2010, soprattutto per l'invecchiamento della popolazione italiana e l'allargamento dell'area delle malattie croniche e delle disabilità: il numero degli anziani non autosufficienti passerà dagli attuali 2 milioni a 2 milioni e 731.000 nel 2010, per raggiungere 3 milioni e 870.000 nel 2030;

che la percentuale sul PIL della spesa sanitaria pubblica italiana è ferma al 6,2%, mentre altri Paesi europei come la Francia e la Germania raggiungono rispettivamente il 7,2% e l'8% del PIL;

che il Servizio Sanitario Nazionale si è incamminato lungo un percorso di federalismo accentuato e verso un sistema di governo decentrato della spesa, affidata prevalentemente alle Regioni;

che con il decreto legislativo 56/2000 è stato impostato un modello prospettico di federalismo fiscale e di finanziamento della sanità pubblica, che dovrebbe condurre entro il 2013 a un modello fiscale indipendente delle Regioni fondato su tributi propri, compartecipazioni ai tributi nazionali riferibili al territorio e l'apporto del fondo perequativo, laddove necessario;

che il nuovo modello di federalismo ha incontrato uno sviluppo decisivo con la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato

l'assetto istituzionale dello Stato e la ripartizione delle competenze fra Stato centrale e Regioni;

che il nuovo articolo 119, nel ribadire il principio irrinunciabile della necessità che le risorse «standard» disponibili siano adeguate al fabbisogno finanziario che risulta dall'esercizio normale delle funzioni attribuite alle Regioni, impone la costruzione di un sistema in base al quale ciascun Ente sia nelle condizioni di fornire alla comunità locale interessata un livello appropriato di servizi, applicando l'aliquota standard dei tributi e il livello standard delle tariffe;

che di fronte ai consistenti squilibri socio-economici a livello territoriale, che influiscono direttamente anche sulla distribuzione delle dotazioni dello stesso Servizio Sanitario Nazionale, vengono previsti specificamente interventi *ad hoc* dello Stato per «promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale». L'entità degli squilibri fra le diverse Regioni italiane è una delle questioni emergenti con particolare riferimento al sistema sanitario pubblico;

che la scelta contenuta nel nuovo Titolo V della Costituzione è stata quella di un modello di federalismo fiscale di tipo cooperativo e solidale, fondato sulla salvaguardia dei tre principi fondamentali che ispirano il nostro Servizio Sanitario Nazionale: l'universalismo, l'uguaglianza e la solidarietà, mentre un federalismo di tipo concorrenziale avrebbe l'effetto di accrescere le differenze sanitarie sia in termini di efficienza sia in termini di efficacia fra le diverse aree del Paese, anche in conseguenza della non alta mobilità dei fattori produttivi, della base produttiva non sufficientemente larga e della differenziazione socio-economica fra le diverse aree geografiche;

che la riforma federalista, risultante dal decreto legislativo 56/2000 e dal nuovo Titolo V della Costituzione, imponeva con urgenza già all'inizio dell'attuale legislatura la necessità di identificarne il percorso di attuazione attraverso i necessari passaggi e provvedimenti legislativi e regolamentari nazionali e locali;

considerato:

che il percorso di attuazione del federalismo fiscale nell'attuale legislatura ha seguito finora uno sviluppo erratico e confuso attraverso il primo disegno di legge La Loggia di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, il disegno di legge costituzionale Bossi di devolution, la successiva bozza di disegno di legge costituzionale La Loggia, contenente nuove modifiche al Titolo V, e infine il disegno di legge costituzionale n. 2544 di riforma dell'ordinamento della Repubblica;

che attraverso questi provvedimenti non è stata fatta chiarezza sulle linee generali entro cui la maggioranza intende muoversi per quanto riguarda il processo di realizzazione del federalismo fiscale, con grave pericolo per la produzione adeguata di quei beni collettivi, come la salute;

che l'oggettiva sovrapposizione fra l'ipotetica fase di revisione costituzionale e la fase ordinaria attuativa della riforma del Titolo V ha praticamente prodotto negli ultimi due anni l'arresto del decentramento fi-

scale, impostato con il decreto legislativo 56/2000, senza la definizione di un modello alternativo;

che i lavori dell'Alta Commissione di studio sul federalismo, incaricata con la finanziaria 2003 di ridisegnare la finanza locale e che doveva concludere la propria attività entro il mese di marzo 2003 e già prolungata al dicembre scorso, con l'ultima finanziaria sono stati ulteriormente prorogati fino a settembre 2004, a danno dell'autonomia finanziaria delle Regioni;

che i problemi irrisolti del federalismo fiscale rischiano di accrescere le differenziazioni socio-economiche fra le Regioni, in particolare per quanto riguarda il diritto alla salute, vista l'incapacità delle Regioni «più povere» (e non solo) a coprire con risorse proprie e derivate i fabbisogni sanitari determinati sulla base della quota capitale ponderata, la necessità per le stesse Regioni di procedere ad un aumento della pressione fiscale regionale per finanziare il proprio fabbisogno di spese, le difficoltà delle Regioni meridionali, a causa della ristrettezza della loro base imponibile, a garantire lo stesso livello odierno dei servizi sanitari;

che secondo la Corte dei Conti nell'ultima Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni la grave crisi di liquidità del Servizio Sanitario Nazionale spinge le Regioni a ricorrere all'indebitamento e a misure di finanza creativa, e per tale motivo «permane l'interrogativo sulla possibilità delle Regioni di assicurare ai livelli di assistenza il complesso delle prestazioni individuate come essenziali»;

che il rischio di insostenibilità finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale, connesso alla situazione di stallo del federalismo fiscale, è confermato dall'attuale dialettica in corso fra Regioni e Governo centrale in merito alle dotazioni economiche e finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale per coprire disavanzi pregressi, scoperti di cassa, nuovi costi sopraggiunti e sottostima del fabbisogno;

che in alcune Regioni i debiti pregressi, spesso accumulatisi nell'arco di anni, rendono impossibile programmare adeguati piani di investimenti e di sviluppo dei servizi sanitari regionali;

che il processo di federalismo fiscale individuato dal decreto legislativo 56/2000 (insieme al dettato costituzionale del nuovo Titolo V) conteneva automatismi di perequazione e interventi ad hoc forse insufficienti e perciò migliorabili, ma comunque in grado di garantire nel medio periodo un equilibrio tendenziale delle finanze regionali, fino alla completa autonomia da realizzarsi entro il 2013. Intanto la sua mancata attuazione ha prodotto una crescente incertezza sulle modalità di finanziamento delle nuove funzioni decentrate e il riaffermarsi di una prassi di accordi annuali Stato/Regioni per la suddivisione delle risorse assegnate, che non costituisce uno stimolo all'efficienza gestionale;

che vi sono state nel recente passato alcune dichiarazioni del sottosegretario Vegas in ordine all'opportunità di dare più ossigeno alle Regioni del Sud per migliorare l'impianto e gli effetti del decreto legislativo 56/2000,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere iniziative per fare luce sugli squilibri socio-sanitari fra le diverse Regioni e per individuare adeguati meccanismi di perequazione delle risorse infraregionali in grado di promuovere lo sviluppo socio-sanitario omogeneo, la coesione e la solidarietà sociale;

se non ritengano opportuno ribadire i principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale: universalismo, uguaglianza e solidarietà;

se e quando intendano seguire il percorso ordinario di attuazione del federalismo fiscale, risultante dal combinato disposto fra il decreto legislativo 56/2000 e il nuovo Titolo V della Costituzione;

se non ritengano opportuno chiarire i tempi e le linee all'interno dei quali intendano muoversi con riguardo al processo di attuazione del federalismo fiscale, per garantire l'autonomia finanziaria delle Regioni e offrire loro un quadro trasparente e stabile delle risorse disponibili, in particolare per la spesa sanitaria;

se non reputino utile fare chiarezza sull'attività dell'Alta Commissione di studio sul federalismo e sulle cause del ritardo nella conclusione dei suoi lavori;

quali siano le valutazioni sulla grave crisi finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale e sulla sostenibilità finanziaria di breve e di medio periodo dei Livelli essenziali di assistenza in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno;

quale sia la posizione del Governo in merito alle richieste delle Regioni, che sottolineano la necessità di stanziare nel comparto sanità risorse aggiuntive al fine di coprire i disavanzi pregressi, gli scoperti di cassa, i nuovi costi sopraggiunti e la sottostima del fabbisogno;

quali iniziative si intenda intraprendere per affrontare i debiti pregressi di alcune Regioni;

se e quando il Governo intenda accrescere il livello di risorse destinato alla Sanità pubblica, elevandone il rapporto percentuale rispetto al PIL;

se e quando si intenda provvedere ad aumentare le risorse allocate annualmente nel Fondo nazionale delle politiche sociali;

se si ritenga di predisporre gli interventi necessari per l'istituzione e la concreta attivazione del Fondo nazionale per le persone non autosufficienti, a carico della fiscalità generale;

se e quando si intenda procedere alla compiuta definizione dei Livelli essenziali di assistenza, con riguardo agli standard sia di quantità che di qualità da garantire su tutto il territorio nazionale;

se il Governo non ritenga necessario chiarire il proprio orientamento in merito alla disciplina fiscale finale e transitoria dei fondi sanitari integrativi, così come previsti dal decreto legislativo 229/99.

(4-06026)

FORMISANO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

è ormai un grido di allarme quello che viene dalle imprese, dalle associazioni di categoria e da tanti cittadini rispetto all'inaccettabile politica creditizia effettuata dalle banche nelle regioni meridionali;

i tassi d'interesse sono superiori di 6-7 punti percentuali rispetto a quelli praticati al nord Italia ed un rapporto depositi-impieghi del 20-25% a fronte dell'80%;

ciò significa che siamo, da un lato, dinanzi a meccanismi che strozzano ogni possibilità di sviluppo e, dall'altro, al salasso del risparmio meridionale che, anziché essere utilizzato sul territorio per creare un circuito di investimenti, viene dirottato ed utilizzato altrove;

gli istituti di credito dichiarano che la giustificazione alla maggiorazione dei tassi è dovuta ad un presunto rischio d'insolvenza;

nel Sud Italia esiste, però, il maggior numero di sportelli bancari per abitanti, a dimostrazione che le banche trovano remunerativo il mercato meridionale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della suddetta situazione e se non intenda verificarla per attuare una diversa e più equa politica creditizia per un Meridione italiano che non chiede assistenzialismo ma condizioni di pari opportunità per intraprendere e competere con il nord del Paese.

(4-06027)

MODICA. – *Al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.* – Premesso che:

l'articolo 27 (Progetto «PC ai giovani») della legge finanziaria per il 2003 (legge 289/02), recuperando anche lo stanziamento previsto da una precedente norma (legge 388/2000, art. 103, comma 4) tesa a favorire la diffusione degli strumenti informatici e telematici tra i giovani, stabilì un contributo statale in denaro a coloro che, compiendo 16 anni nel corso del 2003, avessero acquistato nel corso dello stesso anno un personal computer;

tale norma è stata confermata nella legge finanziaria per il 2004 per coloro che compiranno 16 anni nel 2004;

considerato che:

il quotidiano «Il Tirreno» ha pubblicato il 20 gennaio 2004 una lettera della signora Sandra Favilla di Pisa, madre di un giovane nato nel 1987 e quindi sedicenne nel 2003, che lamenta la mancata concessione al figliolo del bonus previsto dalla legge, segnalando una serie di disguidi e malintesi;

in particolare la signora afferma di essere stata informata dell'iniziativa ministeriale dalla scuola del figlio solo all'inizio del dicembre 2003 e che, non avendo ricevuto presso la propria abitazione, come indicato dalla comunicazione scolastica, la lettera del Ministero con il codice personale necessario per ottenere il *bonus* in forma di sconto al momento

dell'acquisto, ne ha segnalato il 5 dicembre la mancata ricezione all'apposito numero verde ottenendo la risposta che l'invio era stato effettuato e la lettera sarebbe pervenuta in qualche giorno;

la signora afferma altresì che, non essendo nulla pervenuto alla sua abitazione fino al 15 dicembre e quindi avvicinandosi la scadenza definitiva del 31 dicembre, otteneva dallo stesso numero verde l'informazione che l'iniziativa era stata prorogata al marzo 2004 e quindi si predispondeva ad attendere ancora il codice personale visto che non sembrava possibile avere questo codice per altra via diversa dalla posta ordinaria, notoriamente intasata in periodo natalizio;

la signora afferma infine che il 13 gennaio 2004 ha invece avuto la comunicazione che non vi era nessuna proroga e che quindi il figliolo aveva perso definitivamente la possibilità di avere il contributo all'acquisto del personal computer, rimanendogli, a detta degli operatori, solo quella di conseguire, se avesse voluto e dietro pagamento di 18 euro, la cosiddetta «patente europea di guida del computer», collegata appunto allo stesso progetto di diffusione dei computer tra i sedicenni di cui, paradossalmente, egli non aveva potuto usufruire;

la signora lamenta anche l'impossibilità di parlare con personale esperto e responsabile del Ministero in quanto gli operatori del numero verde, forniti da ditta esterna, erano tenuti per contratto a dare solo le informazioni codificate né potevano controllare o intervenire nella procedura di recapito postale del codice personale perché questa era stata affidata ad un'altra ditta, esterna al Ministero e non raggiungibile,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministero che quanto denunciato dalla signora Favilla risponda al vero;

quanti fossero i sedicenni possibili destinatari del bonus previsto dal progetto «PC ai giovani» per il 2003 e a quanti di loro il bonus sia stato effettivamente erogato;

quando sia stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge 289/02 e, se non fossero stati rispettati i tempi previsti nel medesimo comma, quali ne siano state le ragioni;

in che modo e in quali tempi sia stata curata l'informazione ai possibili destinatari del bonus;

a quali ditte esterne e con quali condizioni contrattuali sia stata affidata dal Ministero, in tutto o in parte, la procedura di informazione e gestione delle attività connesse all'erogazione del bonus ministeriale e come ne sia stata monitorata dal Ministero l'attività;

quale sia il parere motivato del Ministro sul funzionamento complessivo del progetto «PC ai giovani» e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi progettuali;

se il Ministro non ritenga, di fronte ad accertati casi di mancata erogazione del bonus per l'arrivo tardivo del codice personale o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei possibili beneficiari, visto anche che il progetto «PC ai giovani» è stato confermato per il 2004, di poter intervenire per risolvere tali casi garantendo comunque a coloro che hanno compiuto sedici anni nel 2003 di usufruire del beneficio previsto dalla legge.

(4-06028)

